

COPIA

Repubblica Italiana

Regione Campania

Provincia di Napoli

Comune di Pomigliano d'Arco

CONTRATTO DI SERVIZIO

REF. N° 5724

tra

il Comune di Pomigliano d'Arco

e

A.S.M. Pomigliano d'Arco

Settore pubblica illuminazione

Redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 23,
cc. 5 e 6 L. 142/1990 e art. 4, c. 5, lett. "a" L. 95/1995

Repubblica Italiana

Regione Campania

Provincia di Napoli

Comune di Pomigliano d'Arco

CONTRATTO DI SERVIZIO

Settore pubblica illuminazione

SOMMARIO

Indice generale, I

Premessa, 2

Titolo I, I servizi di pubblico interesse, 5

Art. 1, Recepimento della premessa, 5

Art. 2, Finalità del contratto, 5

Art. 3, Oggetto del contratto, 6

Art. 4, Obblighi generali del Comune, 14

Art. 5, Ambiti territoriali, 17

Art. 6, Carattere del servizio, 18

Art. 7, Osservanza delle leggi e dei regolamenti, 19

Art. 8, Estensione dei servizi, 20

Titolo II, Miglioramento e controllo dei servizi, 20

Art. 9, Iniziative a miglioramento del servizio, 20

Art. 10, Controllo del servizio, 24

Art. 11, Divieto di cessione del servizio pubblico locale, 25

Art. 12, Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina, 26

II

Art. 13, Obblighi particolari del Comune, 27

Titolo III, Cause di risoluzione del contratto, 30

Art. 14, Risoluzione del contratto, 30

Art. 15, Recesso dal contratto da parte dell'ente di riferimento, 32

Art. 16, Recesso dal contratto da parte del soggetto gestore, 33

Art. 17, Controversie e vertenze, 34

Art. 18, Sorveglianza comunale, 35

Titolo IV, Adempimenti contrattuali, 35

Art. 19, Personale e vestiario, 35

Art. 20, Gestione provvisoria, 36

Art. 21, Registrazione, 36

Art. 22, Condizioni alla scadenza del contratto, 37

Art. 23, Diritti a favore del soggetto gestore, 37

Art. 24, Trasferimenti per costi sociali, 38

Art. 25, Commissione costi sociali, 38

Art. 26, Quantificazione dei trasferimenti per costi sociali, 39

Art. 27, Modalità di pagamento dei costi sociali, 39

Art. 28, Canone per le prestazioni del Comune a favore del soggetto gestore, 40

Art. 29, Canone per la cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà dell'ente locale, 42

Art. 30, Sanzioni amministrative, 44

Art. 31, Utilizzazione da parte dell'A.S.M. di aree pubbliche, 44

Art. 32, Disposizioni procedurali, 46

Art. 33, Disposizioni finali, 47

Repubblica Italiana
Regione Campania
Provincia di Napoli
Comune di Pomigliano d'Arco

ATTO COSTITUTIVO

DI
CONTRATTO DI SERVIZIO

REF. N° 5724

Settore pubblica illuminazione

OGGI

alle ore 12:00 del giorno NOVE del mese MARZO dell'anno 2000

TRA

il Comune di Pomigliano d'Arco (Provincia di Napoli) con sede legale in I-80038 Pomigliano d'Arco (Napoli), Piazza Municipio 1, P.I. n. 00307600635, a firma del suo legale rappresentante *pro-tempore*, P.i. Michele Caiazzo, nato a Crehange (Francia), il 14/08/1957, nel suo attuale ruolo di sindaco *pro-tempore*, nel seguito sinteticamente definito anche il "Comune", il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale

E

la "Azienda Speciale A.S.M." con sede legale in I-80038 Pomigliano d'Arco (Napoli), Via Fiume, n. 56, C.C.I.A.A. n. 0543658, P.I. e C.F. n. 03091371215, retta nella forma di azienda speciale semplice pluriservizio *ex art. 22, c. 3, lett. "c", L. 142/1990*, quale ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica *ex L. 142/1990, L. 95/1995 e art. 2331 C.C.*, a firma del dott. ing. Francesco Panico, nel suo ruolo di direttore generale e legale rappresentante *pro-tempore* dell'azienda, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 26/01/1959, e nel seguito sinteticamente definita anche "il soggetto gestore", il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'azienda speciale,

NELLA SEDE MUNICIPALE

M. Caiazzo

sopracitata, in presenza, ex art. 1326 C.C., del segretario generale del Comune, l'autenticazione delle firme degli stipulanti il presente atto fondamentale autorizzato *ex lege*.

PREMESSO

1. che il Comune, ai sensi del titolo VI (Servizi pubblici), capo I, artt. 46, 47 e 50 del vigente statuto comunale e del capo II, art. 9 del proprio regolamento di contabilità, ha assunto e trasferito i servizi pubblici locali all'azienda speciale di cui trattasi, *ex art.* 22, c. 3, lett. "a" L. 142/1990, art. 4 L. 95/1995, art. 13-bis L. 80/1991 e art. 66, c. 14, L. 427/1993 e art. 3, cc. da 69 a 72, L. 549/1995 collegata alla legge finanziaria 1996, denominata "Azienda Speciale A.S.M." (in acronimo "A.S.M."), iscritta al registro delle imprese per il tramite della C.C.I.A.A. di Napoli ed al R.E.A. n. 543658 il 22/12/1995;
2. che il R.D. 2578/1925, ha autorizzato i Comuni ad assumere l'esercizio diretto dei pubblici servizi, così come anche confermato dall'art. 22, c. 1, L. 142/1990, in generale (e dagli artt. 10 e 12 L. 362/1991 in particolare per il settore farmaceutico);
3. che in attuazione dell'art. 23, cc. 5 e 6, L. 142/1990, l'art. 4, c. 5, lett. "a", L. 95/1995 prevede l'attivazione del "contratto di servizio", quale "atto fondamentale", a regolamentazione dei rapporti tra il soggetto gestore e l'ente pubblico locale titolare del servizio;
4. che lo "statuto" del soggetto gestore comprende l'esercizio delle attività nel seguito trattate;
5. che il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto (in particolare) del R.D. 2578/1925, del D.P.R. 902/1986, della L. 142/1990, della L. 241/1990, della L. 80/1991 e della L. 95/1995;
6. che il Comune non ha attivato le procedure previste in tema di deliberazione a contrattare

M. Lauro

parte del proprio consiglio comunale ex artt. 53 e 56, c. 1, L. 142/1990, così come modificati dall'art. 14, L. 265/1999, trattandosi di atto connesso all'affidamento dei servizi pubblici locali al proprio ente strumentale, previsto *ex lege*;

7. che il soggetto gestore non ha attivato le procedure previste in tema di deliberazione a contrattare da parte del proprio consiglio di amministrazione ex art. 6, R.D. 2578/1925 e art. 58, c. 2, D.P.R. 902/1986, per gli stessi motivi già esposti al punto *sub* 6);
8. che il Comune con delibera consiliare n° 123 del 29/12/1999 e il soggetto gestore con delibera del consiglio di amministrazione n° 159 del 31/12/1999, hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio;
9. che la disciplina in esame sarà soggetta ad aggiornamento sulla base delle eventuali indicazioni dell'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici, ivi compreso la delega del Governo disposta dalla L. 537/1993;
10. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti, alla messa a disposizione di servizio e canali informativi quali gli U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico) previsti dalla L. 241/1990 e s.i. Per questi impegni si prevede di fare riferimento :
 - a) alla vigente "Carta dei servizi" suddivisa in tre parti e nel riepilogo degli *standards* ex L. 273/1991, D.P.C.M. 27/1/1994 e s.i., redatta a cura del soggetto gestore, favorendo nel contempo l'introduzione dell'euro ai sensi del D. lgs. 213/1998 e s.i.;
 - b) all'adozione di *standards* qualitativi (*rectius* di efficienza) ex art. 23, c. 4, L. 142/1990, con particolare riferimento alle norme di assicurazione Qualità UNI EN ISO 9002 (Processi), così come anche previsti dall'art. 2 D.L. 163/1995 coordinato con la legge di conversione n. 273/1995, già compresi nella sopracitata carta dei servizi;

M. Carotto

- c) all'adozione di parametri di produttività (*rectius* di efficacia) ex art. 23, c. 4, L. 142/1990, con particolare riferimento ai parametri ex L. 41/1986 e D.M.I. 2/6/1989, già compresi nella sopracitata carta dei servizi;
11. tali *standards* e parametri potranno eventualmente generare anche meccanismi premianti/sanzionatori legati, in particolare, al monitoraggio del "livello di soddisfazione" dell'utenza;
 12. che la durata dell'affidamento del servizio è pari a 6. (sei.) anni a decorrere dal giorno della stipula del presente contratto, con scadenza alle ore 24 del giorno 31/12/2003 rinnovabile per ulteriori volte e per un periodo di affidamento complessivo non inferiore ad anni 30 (trenta).
 13. che il contratto di servizio è atto fondamentale ex art. 4, c. 5, lett. "a", L. 95/1995 (unitamente allo statuto, al piano programma, al bilancio poliennale, al bilancio di previsione con gli eventuali assestamenti e al bilancio consuntivo);
 14. che la durata temporale di cui al punto *sub* 12 è inoltre strumentale alla definizione dei piani programmi collegati ai servizi pubblici in esame e di investimento a lungo termine;
 15. che la scelta di concentrare in un unico soggetto gestore i servizi affidati al medesimo, trova spiegazione e giustificazione su quanto si sta affermando a livello U.E. (Unione Europea) in materia di servizi di pubblica utilità, privilegiandone l'integrazione e quindi "l'universalità" dei servizi messi a disposizione della generalità degli utilizzatori;
 16. che il servizio pubblico in esame verrà adattato alle future normative di settore;
 17. che il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito. La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra :

R. M. Caracciolo

- a) motivandone i contenuti;
- b) evidenziandone i benefici per la collettività,
- c) dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
- d) precisandone i tempi di attivazione suggeriti;
- e) e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

Evidentemente su tali aspetti non potrà essere adito il collegio arbitrale di cui al successivo articolo 17.

18. che il presente contratto di servizio modifica quello in vigore, per lo stesso settore, dal 9/7/1998

SI STIPULA E CONVIENE

quanto segue.

Titolo I

I servizi di pubblico interesse

ART. 1

(Recepimento della premessa)

- 1) Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

ART. 2

(Finalità del contratto)

- 1) Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il soggetto gestore ed il Comune circa i servizi affidati di cui al seguente art. 3, fissandone gli obblighi reciproci



al fine di garantire l'autonomia gestionale del soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'amministrazione comunale, a favore della cittadinanza servita.

- 2) Esso rappresenta le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto gestore dovrà attivarsi, sia a livello di programmazione *ex art.* 38, 39 e 40 D.P.R. 902/1986 che di verifica della gestione operativa *ex art.* 29, c. 1, lett. "e" D.P.R. 902/1986, degli art. 23, c. 4, e 58, L. 142/1990 e dell'art. 1710 C.C., nel rispetto del vigente statuto del soggetto gestore suddiviso in otto titoli ed in 73 articoli, del relativo regolamento di contabilità composto da otto capi suddivisi in 37 articoli, dal regolamento d'utenza settore gas metano (composto da 20 articoli) e del regolamento d'utenza settore acqua potabile (composto da 21 articoli).

ART. 3

(*Oggetto del contratto*)

- 1) Il servizio pubblico locale affidato al soggetto gestore (nel seguito definito anche il "servizio") dal Comune e con questo contratto disciplinato, interessa l'esercizio e la manutenzione, l'ammodernamento e l'ampliamento del proprio impianto per la pubblica illuminazione, nonché il rinnovo di quelle parti di esso che si rendesse necessario, secondo i criteri specificati in dettaglio negli articoli che seguono.
- 2) Le parti si danno atto che nell'inventario allegato sotto alla lettera A) è riportata la consistenza dell'impianto di pubblica illuminazione alla data di entrata in vigore del precedente contratto e cioè dal 9/7/1998.
- 3) L'A.S.M. dà atto al Comune che gli impianti di cui all'allegato sotto la lettera A), alla data del 9/7/1998, non sono in stato di perfetto funzionamento pertanto fino a che con verbale tra le parti non verrà accertato lo stato di perfetto funzionamento dell'impianto, l'A.S.M. si impegna a renderlo tale attraverso opere che saranno compensate dal Comune in base all'elenco prezzi allegato.



Handwritten signature: Ruy M. Carrozz

- 4) Le parti si impegnano reciprocamente affinché lo stato di perfetto funzionamento dell'impianto venga raggiunto entro 30 (trenta) mesi a far data dal 9/7/1998.
- 5) Le parti concordano sull'assoluto divieto di utilizzazione dei pali di pubblica illuminazione per l'installazione di impianti di affissione, di pubblicità e, in particolare, di insegne luminose.
- 6) L'A.S.M., anche in relazione all'attività espletata assume, nei confronti del Comune, l'obbligo di :
 - a) mantenere, gratuitamente e per tutta la durata del presente contratto, efficienti le apparecchiature di proprietà Comunale (punti di presa);
 - b) introdurre, a richiesta del Comune dopo la necessaria informativa e relativa approvazione del progetto, lampade di sistema diverso da quello attualmente in uso. In tal caso i canoni dovranno essere adeguati alle eventuali variazioni di costo che si determinassero per l'acquisto e ricambio delle nuove lampade, nonché per l'esercizio e per la manutenzione delle altre parti dell'impianto;
 - c) provvedere alla sostituzione delle lampade ad incandescenza entro il 31 ottobre 1998, delle lampade a vapori di mercurio o di sodio a bassa pressione entro il 31 ottobre 1999 e delle lampade a vapore di sodio ad alta pressione entro il 31 marzo 2000; completata la sostituzione nei detti termini, l'A.S.M. eseguirà la sostituzione programmata delle lampade in relazione alla loro vita media ed in particolare :
 - per le lampade ad incandescenza, ogni 1.300 ore di accensione;
 - per le lampade a scarica a vapori di mercurio o di sodio a bassa pressione, ogni 5.600 ore di accensione;

M. Caracciolo
by

- per le lampade a vapore di sodio ad alta pressione, ogni 10.000 ore di accensione;
 - d) procedere nel più breve tempo possibile (a far data dal 9/7/1998) al ricambio degli apparecchi illuminanti e delle lampade inefficienti, effettuando le sostituzioni con apparecchi e lampade dei migliori tipi esistenti sul mercato, e ciò indipendentemente dalla segnalazione che il Comune potrà far pervenire all'A.S.M.;
 - e) garantire l'efficiente e regolare funzionamento di tutti gli impianti ad essa affidati;
 - f) sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per sinistri, incidenti o, in genere, danni che possano derivare alle cose o a terzi, aventi comunque origine o causa da mancato o irregolare funzionamento o da qualsiasi deficienza o inefficienza derivante dall'attività dell'esercizio degli impianti, ovvero dalla inosservanza delle norme legislative e regolamentari in materia di impianti elettrici;
 - g) provvedere, a sue cure e spese, alla pulizia dei globi e delle armature stradali in occasione del ricambio delle lampade, alla verifica delle condizioni di stabilità dei sostegni e, per quelli metallici, anche alla buona tenuta della loro verniciatura, soprattutto dove il palo in ferro esce dal plinto, rinnovandola almeno una volta ogni tre anni.
- 7) La verniciatura verrà effettuata mediante una completa ed accurata raschiatura dell'ossido di ferro con spazzola metallica, una prima applicazione di una mano di vernice antiruggine e due successive di vernice ricoprente adatta per l'esterno.
- 8) La sostituzione dei sostegni non più efficienti verrà praticata dall'A.S.M. dietro rimborso della spesa relativa da parte del Comune; detta sostituzione avrà luogo semprechè, a seguito di constatazione da parte dei tecnici del Comune e relativa autorizzazione, si renda necessaria.

M. Carotta
D. J.

- 9) Sino alla data di scadenza del presente contratto, la sostituzione dei sostegni installati da meno di dieci anni sarà eseguita dall'A.S.M. senza rimborso da parte del Comune.
- 10) Almeno una volta nel corso del presente contratto, l'A.S.M., a proprie spese e cura, toglierà dal servizio le armature stradali per revisionarle; quelle che risulteranno inutilizzabili saranno sostituite dall'A.S.M. a propria cura e spese.
- 11) L'A.S.M. all'inizio di ogni anno, e precisamente entro il 28 febbraio di ciascun anno, comunicherà al Comune il programma di massima degli interventi manutentivi di cui al presente articolo da eseguirsi nell'anno successivo nel rispetto della periodicità delle operazioni, tenendo presente i lavori già effettuati nel corso del precedente esercizio.
- 12) Qualora non fosse possibile sostituire i pali e le armature con altre delle medesime caratteristiche, l'A.S.M. potrà utilizzarne altri dello stesso tipo, senza alterare in modo significativo le caratteristiche estetiche dell'impianto di ciascun asse viario esistente.
- 13) L'Azienda, per i servizi sopra elencati, può provvedere anche direttamente alla progettazione e costruzione degli impianti necessari.
- 14) L'Azienda può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini a quelli sopra elencati, come l'esercizio di impianti semaforici e segnaletica luminosa, l'esercizio e manutenzione di caldaie, l'installazione ed esercizio di reti telematiche, l'assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiature degli utenti.
- 15) Ai sensi dell'art. 4 (Ambito territoriale) del vigente statuto l'Azienda esercita le attività che costituiscono il suo oggetto nel territorio del Comune di Pomigliano d'Arco.
- 16) L'Azienda potrà altresì effettuare :
- a) servizi di gestione tecnica per conto di Comuni ed altri Enti o di privati di impianti

POMIGLIANO
D'ARCO

M. Calisto
R


che abbiano attinenza con i servizi di cui ai punti precedenti;

- b) servizi di consulenza tecnica amministrativa gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori, che siano fondati nel profilo delle competenze della Azienda;
- c) tutti i servizi potranno essere svolti anche per conto di Comuni nonché di altri Enti pubblici o di privati;
- d) l'Azienda potrà inoltre partecipare ad Enti Consorzi o Società a capitale pubblico, o capitale misto, pubblico o privato e in particolare alle S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale per l'espletamento di attività strumentale e di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'Azienda stessa e, più in generale per il perseguimento dello scopo statutario.

17) Ogni ampliamento dei servizi rispetto all'attuale oggetto sociale di cui allo statuto del soggetto gestore, comporterà una variazione dello stesso oltre la stipula del relativo contratto di servizio (ed eventuali regolamenti, carta dei servizi, ecc.).

18) Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, il soggetto gestore potrà :

- a) previa autorizzazione del Consiglio Comunale (cfr. artt. 4 e 61 del vigente statuto del soggetto gestore), aderire a consorzi *ex art. 25 L. 142/1990*, partecipare a società di capitali e a consorzi interni o esterni *ex art. 2602 e 2612 C.C.*;
- b) partecipare con altri enti a gruppi di ricerca, di studio o di sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze;
- c) svolgere comunque tutte quelle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresa la "gestione per conto" previa convenzione tra gli enti locali *ex art. 5, D.P.R. 902/1986 e art. 24 cc. 1 e 2, L. 142/1990*;



- d) prestare garanzie reali o personali a favore di terzi;
- e) riconoscere borse di studio e strumenti simili;
- f) sottoscrivere contratti di associazione in partecipazione *ex art. 2549 C.C. e ss.*

19) Il soggetto gestore si impegna, così come si è impegnato attraverso la vigente carta dei servizi, ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e s.i. e più esattamente :

a. Eguaglianza

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi e l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b. Imparzialità

Il soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia od imparzialità.

In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.



c. *Continuità*

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.

In tali casi, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d. *Partecipazione*

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della società.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla L. 241/1990, dal relativo regolamento di cui al D.P.R. 352/1992 e dal regolamento interno.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, nel rispetto della "Carta dei servizi".

Il soggetto gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

Il soggetto gestore acquisisce periodicamente (o sistematicamente) la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, anche secondo le modalità indicate nell'articolo 9.

e. *Efficacia, efficienza, economicità*

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria del Comune ai sensi dell'art. 1, L. 241/1990 e degli artt. 12, 39, 40, 70 D. lgs. 77/1995 e s.i.

Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, così come regolato dall'art. 23, c. 4, L. 142/1990 e s.i.

Handwritten signature



Ogni rapporto di servizio esistente tra il soggetto gestore e il Comune verrà regolato ai fini fiscali ed I.V.A. come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali benefici di legge.

f. *Gli strumenti per l'adozione di standard*

Gli *standard* generali e gli *standard* specifici di qualità (efficienza) e quantità (efficacia) dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, saranno quelli recepiti all'interno della "Carta dei servizi" ex L. 273/1991, D.P.C.M. 27/1/1994 e s.i., come da punto n. 10, lett. "a", della "Premessa".

g. *Obblighi del soggetto gestore*



Il soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento. Per l'espletamento dei servizi il soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro ex D. lgs. 626/1994, D. lgs. 242/1996 e s.i.

20) In caso di violazione di tali norme il soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto e dalla vigente carta dei servizi.

21) Il soggetto gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'ente anche in sede di presentazione delle relative domande.

22) In particolare il soggetto gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso.

M. Carletto

- 23) Il soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti leggi, si obbliga a sviluppare i nuovi servizi pubblici locali richiesti dal Comune *ex* R.D. 2578/1925, T.U.L.C.P. 383/1934 e L. 142/1990, il quale ne trasmetterà per iscritto relativa richiesta con un preavviso di mesi 9 (nove) ai sensi anche dell'art. 1346 C.C.

ART. 4

(Obblighi generali del Comune)

- 1) Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del soggetto gestore.

- 2) In particolare :



- a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, sulla sanità, ecc.
- b) permettendo al soggetto gestore di avvalersi degli uffici e dei servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni (cfr. art. 28).
- 3) L'A.S.M. provvederà a porre in essere le più opportune azioni, anche in via giudiziaria, onde ottenere direttamente ed in proprio favore il risarcimento per i danni provocati da terzi non ignoti ad installazioni fisse, lampade, armature e globi. Saranno invece a carico del Comune le spese per le riparazioni dei danni derivanti da forza maggiore, compresi quelli da furto o vandalismo commessi da ignoti. Per danni provocati da terzo l'A.S.M. provvederà ai lavori di ripristino nel più breve tempo possibile con spese a carico del Comune al quale poi dovranno essere riversati gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento danni sia in sede giudiziale che extragiudiziale.

M. Cavetta
Dei

- 4) I lavori di ripristino degli impianti di pubblica illuminazione e ad effetto dovranno essere eseguiti dall'A.S.M. con la massima sollecitudine, dandosi inizio agli stessi non appena possibile e proseguendoli e completandoli senza interruzione o remora di sorta.
- 5) I lavori di ripristino che si rendessero necessari per eliminare i danni derivanti da forza maggiore, ivi compresi quelli da furto, da atti di vandalismo commessi da ignoti, dovranno essere addebitati al Comune al costo affrontato dall'A.S.M., la quale presenterà dettagliato computo delle spese.
- 6) L'A.S.M., inoltre, si obbliga espressamente a provvedere alla immediata eliminazione della situazione di pericolo derivata dai dissesti sopra contemplati.
- 7) Per ciascun punto luce per l'esercizio, la manutenzione ed il ricambio delle lampade, saranno pari, per il primo anno di contratto 1998, a lire 900.000.000 netto Iva, mentre per gli anni successivi al 1998, ammonteranno a lire 800.000.000 + Iva, salvo adeguamenti legati al costo del lavoro, al costo della vita, al costo materiali, significative modifiche tecnologiche; in tal caso il prezzo sarà ricontrattato anno per anno.
- 8) Fermi restando gli obblighi e le responsabilità dell'A.S.M., sanciti nel presente contratto, nelle ipotesi appresso previste che non siano attribuibili a causa di forza maggiore o a dimostrata impossibilità tecnica o funzionale, saranno applicate a carico dell'A.S.M. le seguenti penali :
 - a) per ogni mezz'ora di ritardo nell'accensione totale o di anticipo nello spegnimento totale, lire 50.000.

Benvero, per l'accensione completa, vi sarà la tolleranza di 25';

- b) per ogni mezz'ora di ritardo nell'accensione o di anticipo nello spegnimento delle lampade derivate da un punto di presa, lire 3.000;

R. M. Adreese

- c) per ogni ora o frazione di ora di spegnimento di lampade e, nell'ipotesi di constatata inefficienza per ogni ora successiva alle 72 ore dal momento dello spegnimento, lire 1.000 per ciascuna lampada;
 - d) per ogni armatura priva di globo o di vetro, specchio o altro materiale rifrangente, diffondente o protettivo, lire 1.000 per ciascun giorno di ritardo dopo le 72 ore dall'evento;
 - e) per ognuna delle parti di cui alla lettera d) che risultasse rotta, lire 1.000 per ciascun giorno di ritardo dopo 72 ore dall'evento;
 - f) per ogni sostegno metallico non revisionato o riverniciato ai sensi del vigente contratto, entro un triennio, lire 10.000 per ogni mese di ritardo;
 - g) per ogni armatura non revisionata ed eventualmente non sostituita ai sensi del vigente contratto, entro un quinquennio, lire 15.000 per ogni mese;
 - h) per ogni globo non pulito ai sensi del vigente contratto, lire 1.000 per ogni settimana di ritardo.
- 9) Il Comune corrisponderà all'A.S.M. per ciascuna lampada un canone mensile per l'esercizio, la manutenzione e il ricambio delle lampade.
- 10) Premesso che gli apparecchi di illuminazione sono stati aggregati, secondo criteri di unificazione e assimilazione, nei tipi riportati nell'allegato A) che contiene la consistenza degli impianti e lo stato di conservazione degli stessi, i canoni unitari mensili pattuiti per il servizio sono quelli riportati negli allegati B1 (anno 1998) e B2 (anni 1999-2003), tabelle 1 - 2- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 che riportano anche la consistenza delle lampade.



11) Per la determinazione dei canoni delle lampade di tipo diverso da quelle contemplate nel presente contratto, si procederà come segue :

- a) se la nuova lampada è di potenza uguale ad una di quelle già previste, al canone corrispondente si sommerà o si sottrarrà, rispettivamente, il maggiore o minore costo mensile del ricambio lampade ed accessori ad essa relativi;
- b) se la nuova lampada è di potenza tale che non trova riscontro nelle potenze delle lampade già previste, il nuovo canone sarà fissato interpolandolo fra quelli delle due lampade di potenza più prossima, l'una maggiore e l'altra minore di quella in esame; questo valore andrà variato del maggiore o minore costo del ricambio lampade ed accessori ad essa relativi.

12) L'importo di tutte le somme dovute all'A.S.M. a norma delle disposizioni che precedono, dovrà essere corrisposto dal Comune in rate mensili entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura. Decorso inutilmente tale termine, saranno dovuti dal Comune gli interessi legali salvo ogni altro diritto e facoltà dell'A.S.M.

13) Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazioni.

ART. 5

(Ambiti territoriali)

1) I servizi in esame sono svolti sul territorio del Comune sulla base del presente "contratto", per una popolazione servita di circa n° 43.000 abitanti medi a fronte di una superficie geografica di n° 11,44 kmq.

M. Carletto

- 2) Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dal vigente statuto del soggetto gestore e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia (cfr. art. 5, D.P.R. 902/1986 e artt. 24 e 32, L. 142/1990).

ART. 6

(*Carattere del servizio*)

- 1) I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni ex L. 146/1990 e s.i. attinenti i servizi pubblici essenziali.
- 2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altra azienda, il soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore ex artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.
- 3) Gli orari di accensione e di spegnimento degli impianti in derivazione sono regolati con fotocellule.
- 4) L'A.S.M. diverrà automaticamente consegnataria ed assumerà l'esercizio e la manutenzione, di tutti gli ampliamenti e variazioni degli impianti di pubblica illuminazione che verranno eseguiti a norma dell'art. 9.
- 5) Per detti ampliamenti e variazioni si applicheranno integralmente i patti e le condizioni previste nel presente contratto.

S. Mulawatta

- 6) Per le variazioni, in aumento o in diminuzione, del numero delle lampade e degli apparecchi illuminanti in genere, intervenute in conseguenza delle opere previste dall'art. 9, i canoni di cui all'articolo 4, cc. 9 e ss., saranno addebitati intendendosi avvenuta la variazione per l'intero mese, se la variazione avrà avuto luogo nella prima metà del mese, o dal primo del mese successivo, se la stessa sarà intervenuta dopo il giorno 15 del mese.
- 7) L'A.S.M. dovrà custodire, a sua cura e spese, tutto il materiale temporaneamente rimosso dagli impianti da essi detenuti. Il materiale di cui innanzi, nei limiti del possibile, dovrà essere riutilizzato dall'A.S.M., come nuovo, fatta eccezione dei pali metallici, per cui è previsto un degrado di un decimo per ciascun anno o frazione di anno di utilizzazione. Tale materiale sarà inventariato in apposito registro fornito dall'A.S.M. in due esemplari regolarmente bollati e controfirmati dal Comune e dall'A.S.M. Dei due esemplari, uno resterà in possesso del Comune e l'altro dell'A.S.M.; detto registro ogni anno verrà controllato e aggiornato d'accordo tra le parti, anche al fine di escludere dall'inventario e di consegnare al Comune quei materiali che fossero divenuti non più utilizzabili.
- 8) Per la realizzazione di nuove rilevanti ed autonome parti dell'impianto di pubblica illuminazione, il Comune, man mano che se ne ravviserà l'esigenza, ne affiderà, alle condizioni e ai tariffari aggiornati di cui al presente contratto, la realizzazione all'A.S.M., sempre che non ostino disposizioni di legge in materia.
- 9) L'A.S.M., fermo restando tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione e nel rispetto delle norme di legge, è autorizzata ad affidare l'esecuzione dei servizi operativi e dei connessi lavori a qualificate imprese di propria fiducia che abbiano i requisiti di legge, dandone comunicazione al Comune con gli opportuni dati.

ART. 7

(Osservanza delle leggi e dei regolamenti)

- 1) Il soggetto gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle

M. Carli

leggi e dai regolamenti in vigore nonchè le ordinanze comunali e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del soggetto gestore.

ART. 8

(*Estensione dei servizi*)

- 1) Il soggetto gestore si impegna ad eseguire su richiesta del Comune, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.
- 2) Tali nuovi servizi, se non fatturati direttamente all'utenza, saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa col Comune, tenuto conto della copertura anche dei costi finanziari, nonchè con la congrua remunerazione del capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del settore di riferimento.
- 3) Il tutto rispettati i presupposti di cui all'art. 3 e compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisirne il relativo *know-how*, come da c. 23 dello stesso art. 3.

Titolo II

Miglioramento e controllo dei servizi

ART. 9

(*Iniziativa a miglioramento del servizio*)

- 1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.

M. Carletto

- 2) Il soggetto gestore si obbliga ai sensi dell'art. 23, c. 4, L. 142/1990 e dell'art. 1710 C.C., a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze C.E.E., statali, regionali, provinciali, comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

- 3) Rientra nella piena facoltà del soggetto gestore attivare le più adeguate strategie di "alleanza", finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza, comprese le ipotesi di partecipazione societaria o di associazione in partecipazione, nel pieno rispetto delle previsioni statutarie e del vigente contratto di servizio (cfr. art. 3, c. 3).

- 4) I potenziamenti, i rifacimenti e gli ampliamenti dell'impianto di pubblica illuminazione e ad effetto saranno eseguiti a spese del Comune e a cura dell'A.S.M. nei termini e alle condizioni di cui appresso.

- 5) A richiesta del Comune e d'intesa con i competenti uffici dello stesso, l'A.S.M. dovrà approntare progetto dettagliato di esecuzione delle opere, corredato da relazione tecnica e preventivo di spesa afferente sia le opere elettriche che le eventuali opere murarie, con l'indicazione del tempo necessario per l'esecuzione dei lavori a partire dal completamento di eventuali opere di terzi preliminari ai lavori che dovrà eseguire l'A.S.M.; detto progetto dovrà pervenire al Comune entro giorni 60 (settanta) dalla richiesta.

- 6) I progetti relativi alle opere edili e stradali dovranno essere eseguiti tenendo conto delle prescrizioni tecniche contenute nel capitolato che il Comune adotta per gli stessi lavori e che si allega alla presente convenzione sotto la lettera C) o eventualmente secondo il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche (per quanto compatibile).

M. Calisto

7) I preventivi di spesa di cui al comma 5 dovranno essere redatti, fatta eccezione per le voci relative ai lavori edili e stradali, in base alle tariffe dei materiali e delle prestazioni d'opera contenute nel tariffario che le parti hanno fissato d'accordo, in relazione ai prezzi di mercato, e che si allega sotto la lettera D); detto tariffario, corredato delle relative analisi dei prezzi, resta depositato agli atti del Comune e potrà essere integrato mercè inserzione di nuove voci non elencate, corredate dalle relative analisi. Nel mese di settembre di ciascun anno, sulla scorta dei prezzi di mercato dei materiali e della manodopera, si procederà all'aggiornamento del tariffario, in base all'indice ISTAT in variazione del costo della vita, sostituendo, con effetto dal 1° ottobre successivo, i vecchi prezzi con quelli nuovi di mercato. I nuovi prezzi saranno approvati dall'Amministrazione comunale contestualmente all'approvazione dei preventivi nei quali le relative voci sono contemplate.

8) I preventivi di spesa per le voci relative ai lavori edili e stradali dovranno essere predisposti sulla scorta delle tariffe di cui al Prezziario generale opere edili del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania.

9) I preventivi di spesa saranno predisposti sulla scorta dei tariffari di cui alle lettere B) e C) in vigore e aggiornati alla data d'invio degli stessi. Tuttavia, se prima dell'approvazione e dell'ordinativo di cui al successivo comma 11, saranno intervenute variazioni e/o aggiornamenti nei detti tariffari, anche il preventivo dovrà essere aggiornato con i nuovi prezzi; parimenti, se i lavori non potranno essere iniziati per fatti non addebitabili all'A.S.M.

10) I prezzi indicati nei preventivi di spesa saranno maggiorati del 15% per la "Direzione lavori" e per "Spese generali" qualora il costo del lavoro non superi 1,5 miliardi di lire. Per lavori di importo superiore, tale maggiorazione sarà ridotta al 9%.

M. Carotta
Ry

11) I progetti ed i relativi preventivi di spesa dovranno essere approvati dal Comune nelle forme di legge. L'approvazione dei progetti tiene luogo di tutte le concessioni, autorizzazioni e nulla osta di competenza del Comune, necessari per l'esecuzione delle opere, e sarà cura del Comune acquisire, prima dell'approvazione dei progetti, eventuali provvedimenti amministrativi di altre Amministrazioni o Enti. I corrispondenti ordinativi dovranno essere trasmessi all'A.S.M. unitamente alla copia conforme della delibera con gli estremi dell'approvazione.

12) I termini per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo verranno fissati d'accordo tra le parti ed inseriti nei documenti di cui al comma 11. Tali termini decorreranno dalla data di ricezione da parte dell'A.S.M. del citato accordo e semprechè siano state contemplate le opere preliminari non di competenza dell'A.S.M. stessa. Altrimenti, decorreranno dalla comunicazione del Comune di completamento di tali opere. All'inizio dei lavori l'A.S.M. indicherà al Comune il tecnico o l'unità cui è stata affidata, ove necessaria, la direzione dei lavori con tutte le relative incombenze.

13) Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti e dei relativi allegati, nonché nell'ultimazione delle opere previste dal presente articolo, verrà applicata a carico dell'A.S.M. la penale dello 0,5 per mille sull'integrale importo delle opere in esame fino ad un massimo del 5%. Qualora il ritardo superasse i 100 giorni, il Comune avrà facoltà di affidare a terzi la redazione dei progetti e dei relativi allegati, ovvero anche l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo, addebitando all'A.S.M. il relativo maggiore importo, fatto sempre salvo il diritto del Comune a percepire il massimo della penale nella misura del 5%. Il Comune, peraltro, ha facoltà di accordare proroghe ai termini previsti ai sopracitati commi 5 e 12, per giustificati motivi e a suo criterio discrezionale.

14) Il pagamento all'A.S.M. dei lavori di cui al presente titolo, nonché dell'Iva e delle altre imposte dovute per legge, sarà dal Comune effettuato nei seguenti termini :



- il 10% alla data di consegna del lavoro, a titolo di anticipazione;
- il 40% al primo stato di avanzamento, da redigersi all'avvenuta esecuzione di lavori per un importo pari al 50% dell'importo dell'ordinativo;
- il 40% al secondo stato di avanzamento, da redigersi all'esecuzione del 100% dei lavori;
- il saldo all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo o, in mancanza, alla scadenza del termine previsto per l'approvazione.

15) Il Comune si riserva di disporre, con apposite deliberazioni, lo stanziamento di fondi per l'esecuzione di lavori di eccezionale urgenza che riguardino spostamento o ripristino degli impianti di pubblica illuminazione, ovvero minuti lavori per il miglioramento del livello del servizio, autorizzando un proprio Ufficio o Dirigente ad emettere i relativi ordinativi.

ART. 10

(*Controllo del servizio*)

- 1) Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, ai fini della effettiva applicazione dell'art. 23, cc. 4 e 7, e dall'art. 54, c. 8, L. 142/1990.
- 2) Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione del soggetto gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa. Il Comune può altresì effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio, con spese a suo carico.

M. Carriotto

In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

- 3) Il soggetto gestore presta all'ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.
- 4) Il soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anziesposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

ART. 11

(Divieto di cessione del servizio pubblico locale)

- 1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi pubblici locali derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della inadempienza.

- 2) Questa stipulazione non si applicherà a forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi e di fasi del servizio pubblico locale e quant'altro necessario per quanto previsto dal presente contratto a carico del soggetto gestore che potranno da questi essere appaltati o affidati alla società di scopo (o di 3° grado) da esso partecipata, nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.
- 3) In caso di cessione autorizzata, il soggetto gestore resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente contratto.

M. Carotta

ART. 12

(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

- 1) Il soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.
- 2) Dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
- 3) Il soggetto gestore risponde del comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.
- 4) Nei confronti dei dipendenti il soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. lgs. 626/1994, D. lgs. 242/1996 e s.i., ed in materia assistenziale e previdenziale.
- 5) Il soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.
- 6) I contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, usufrutto, diritti di superficie, accessione o di proprietà, ecc., tra l'ente locale ed il soggetto gestore per il possesso a favore di quest'ultimo di beni di proprietà del Comune, dovranno sempre specificare, per iscritto, l'eventuale onere dell'assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico del soggetto gestore stesso (cfr. art. 29).
- 7) In assenza di tali specificazioni il soggetto gestore è sin da ora per allora liberato dall'obbligo di contrarre polizze assicurative su tali beni, rientrando tale decisione nel proprio rischio d'impresa.

in M. Carletto

ART. 13

(Obblighi particolari del Comune)

- 1) L'affidamento dei servizi pubblici locali in esame non comporta, nè può comportare, il pagamento di un canone da parte del soggetto gestore.
- 2) Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del soggetto gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
- 3) L'obbligo di cooperazione istituzionale di cui al comma che precede si traduce, in particolare :
 - a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune ed il soggetto gestore;
 - b) nel tempestivamente informare il soggetto gestore sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario, onde acquisirne eventuali osservazioni;
 - c) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso del Comune, rinunciando (cfr. art. 28) all'addebito dei costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.);
 - d) nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il soggetto gestore sulle modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in esame, acquisendone parere non vincolante;
 - e) nell'attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che possono incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame.

M. Carotta

- 4) Per l'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 9 il Comune è tenuto a concedere l'uso gratuito del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo, nonché ad effettuare spostamenti delle persistenti canalizzazioni sotterranee ed aeree e a rimuovere gli eventuali ostacoli, se tali incumbenti fossesero ritenuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori.
- 5) Il Comune, quindi, ritiene a suo carico ogni onere tributario relativo all'occupazione del suolo, sottosuolo e soprassuolo derivante dall'occupazione degli stessi, esonerando l'A.S.M. dal pagamento di qualsiasi diritto, spesa o eventuali depositi cauzionali previsti a carico dei richiedenti autorizzazioni a lavori, scavi o occupazioni degli stessi beni.
- 6) Il termine per l'esecuzione dei lavori, previsto dall'art. 9, resterà sospeso per tutto il periodo di tempo necessario per i detti spostamenti e per la rimozione degli ostacoli.
- 7) Nell'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 9, l'A.S.M. sarà tenuta ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, in particolare, quelle concernenti l'andamento dei lavori e la sicurezza delle persone e delle cose.
- 8) L'A.S.M., comunque, è tenuta ad eseguire i lavori inerenti alle sedi stradali secondo le norme e le condizioni preventivamente stabilite dal Comune e in ottemperanza sia al regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle opere da eseguirsi sulle strade comunali e sulle loro pertinenze, sia alle disposizioni in materia.
- 9) L'A.S.M. si obbliga, per quanto possibile, ad evitare di attraversare con gli impianti di cui al presente titolo, le proprietà private. Quando ciò si rendesse necessario, troverà applicazione il successivo comma 12.
- 10) Gli appoggi sui fabbricati privati verranno realizzati a cura e spese dell'A.S.M., salvo il disposto dell'ultimo comma del successivo comma 12.

Handwritten signature: M. Carot

- 11) Resteranno integralmente a carico dell'A.S.M. tutte le spese derivanti dall'inosservanza del precetto di cui al comma precedente, per gli eventuali successivi, spostamenti degli impianti che si rendessero in conseguenza necessari.
- 12) Il Comune provvederà a suo nome, cura e spese, con la collaborazione dell'A.S.M., alla costituzione delle servitù di elettrodotto necessarie per eventuali attraversamenti di proprietà private e, occorrendo, promuoverà le procedure previste per l'occupazione di tali proprietà e la costituzione forzata delle servitù stesse.
- 13) Per gli attraversamenti riguardanti beni di Enti che si rendessero necessari per l'esecuzione delle opere, il Comune provvederà ad ottenere le necessarie concessioni, i cui canoni saranno a carico del Comune medesimo.
- 14) Negli atti relativi verrà espressamente dichiarato che le servitù e gli attraversamenti innanzi specificati ineriscono ad impianti di proprietà del Comune. Copia autentica di detti atti verrà rimessa dall'Ufficio Tecnico del Comune all'A.S.M.
- 15) L'A.S.M. avrà diritto al rimborso delle eventuali indennità pagate d'accordo con il Comune ai proprietari del fabbricato per diritto di appoggio; la fattura relativa sarà pagabile nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione.
- 16) L'A.S.M. assume l'obbligo di sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per sinistri, incidenti ed in genere danni che possano derivare alle cose o a terzi, aventi comunque origine o causa dall'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 9 o dall'inosservanza di norme legislative o regolamentari in materia e sempre con esclusione di quanto sia provocato da terzi o da caso fortuito o da forza maggiore.

M. Carletto

Titolo III

Cause di risoluzione del contratto

ART. 14

(Risoluzione del contratto)

1) Il Comune può risolvere il presente contratto causa :

1. gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune per il tramite del relativo legale rappresentante, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;
2. concessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto del Comune, del servizio pubblico di cui al sopracitato articolo 3.
3. cessazione o liquidazione del soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge (cfr. anche art. 16).

Inoltre, il presente contratto si risolve qualora il soggetto gestore :

4. abbia gestito i servizi ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;
5. abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.).

M. Carotto

- 2) La parte diffidata, per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti, può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato comma del presente articolo. Qualora il soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.
- 3) La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento dei servizi affidati, previa corresponsione di un equo prezzo (lordo I.V.A.) determinato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettere "a" e "b" del R.D. 2578/1925 e dell'art. 13 del D.P.R. n° 902/1986, in armonia col dettato degli artt. 2423-*bis*, c. 1, punto n. 1, e 2426, c. 1, punti nn. 1, 2 e 3, C.C. e con i principi contabili nazionali di cui al documento n. 16 (marzo 1996) rubricato "Immobilizzazioni materiali".
- 4) In tal senso le parti precisano che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13-bis L. 80/1991, dell'art. 4, c. 2, L. 95/1995 e dell'art. 828, c. 1, C.C., tutti i beni materiali mobili ed immobili eventualmente conferiti come capitale di dotazione ai sensi dell'art. 23, L. 142/1990 e art. 44, D.P.R. 902/1986, rivestano carattere di patrimonio disponibile per il soggetto gestore.
- 5) In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno *ex art.* 1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
- 6) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune per il tramite del relativo legale rappresentante, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 1406 C.C.

M. Carletti
Dr.

- 7) Col trasferimento dei beni di cui al precedente c. 4, saranno altresì trasferiti eventuali pertinenze ai sensi dell'art. 817 C.C., oltre che eventuali gravami (polizze assicurative, ecc.).
- 8) Sulla base dell'esercizio del diritto di ritenzione (*ex art. 1152 C.C.*) sui beni in esame, il trasferimento del diritto reale di proprietà, coinciderà col pagamento del saldo dell'importo in esame. Un eventuale pagamento differito comporterà comunque il versamento dell'I.V.A. per intero entro 30 (trenta) giorni solari dal trasferimento, oltre l'applicazione di interessi su base annua commerciale pari a 1,5 (unovirgolacinque) volte il T.U.S. (o altro parametro sostitutivo).
- 9) E' consentita, ai sensi degli artt. 1241 e ss. C.C., la compensazione fra crediti e debiti intercorrenti fra il Comune ed il soggetto gestore.



ART. 15

(Recesso dal contratto da parte dell'ente di riferimento)

- 1) Il Comune può recedere e quindi riscattare ai sensi dell'art. 3 del presente contratto e dell'art. 1671 C.C., tutti i servizi di cui trattasi o taluni di essi, prima della scadenza prevista al punto n° 12 della "Premessa", ma non prima che siano trascorsi anni 30. dalla firma del presente contratto e successivamente solo alla scadenza di ogni quinquennio, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio.
- 2) Il recesso comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto gestore da esso indicato, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, da calcolarsi e da regolarsi alle stesse condizioni di cui al precedente articolo 14, comma 3.
- 3) Il Comune comunicherà al soggetto gestore l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di mesi 12 (dodici).

M. Ed. etto
en

- 4) I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.
- 5) Il soggetto gestore gode del diritto di ritenzione *ex art. 1152 C.C.* sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.
- 6) Il soggetto gestore gode del diritto di prelazione, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni solari, nell'ipotesi in cui lo stesso sia in grado di assicurare le stesse condizioni economico-tecniche di cui all'esito delle procedure concorsuali attivate dall'ente locale di riferimento per il diverso affidamento del servizio.

ART. 16

(Recesso dal contratto da parte del soggetto gestore)

- 1) Nel rispetto della pari dignità negoziale riconosciuta alle parti attraverso il contratto di servizio, quale atto fondamentale *ex art. 4, c. 5, lett. "a", L. 95/1995 e art. 23, cc. 5 e 6, L. 142//1990*, è riconosciuto al soggetto gestore il diritto di recesso.
- 2) Il diritto di recesso è riconosciuto per fatti gravi ed eccezionali inerenti alla impossibilità di perseguire gli scopi sociali di cui al servizio pubblico locale relativo al contratto di servizio in esame o per fatti tali da oggettivamente impedire il perseguimento del pareggio di bilancio ottenuto dopo i trasferimenti dei costi sociali.
- 3) In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di legge (speciali, civili, tributarie, ecc.), il soggetto gestore, sulla base del cosiddetto "principio di precarietà dei modelli gestori", appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadi-

5/11/2011

menti tali da impedire il perseguimento del servizio affidato o l'impossibilità di perseguire il pareggio di bilancio, individuandone le cause, l'impossibilità della loro rimozione nonché il modello gestorio alternativamente suggerito rispetto a quelli previsti dalle leggi.

- 4) Dalla presentazione della succitata relazione tecnico-economica all'esercizio del diritto di recesso, non potrà intercorrere un termine inferiore ai 9 (nove) mesi.

ART. 17

(*Controversie e vertenze*)

- 1) Fuori dei casi in cui è ammessa la tutela giudiziaria dei diritti nelle forme di cui al libro IV, capo III, del codice di procedura civile (procedimenti cautelari), le vertenze che invece dovessero insorgere, tranne quelle previste dall'art. 806 c.p.c., saranno definite da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, ai sensi delle norme di cui al libro IV, titolo VIII, del codice di procedura civile.
- 2) Il termine per la decisione della controversia, ai sensi dell'art. 820 c.p.c., viene convenuto in 90 (novanta) giorni dall'accettazione della nomina.
- 3) In ogni modo, in presenza di risoluzione del contratto *sub* art. 14 o di recesso dal contratto da parte del soggetto gestore *sub* art. 16, il Comune non si assume alcun obbligo verso il personale in carico al soggetto gestore.
- 4) Nel caso di recesso dal contratto con riscatto *sub* art. 15, il Comune si impegna ad assorbire direttamente o tramite il nuovo soggetto gestore il personale assunto a tempo indeterminato dall'attuale gestore, nel rispetto dell'art. 2112 C.C. e s.i.

M. La. 10/11/11

- 5) Prima dell'eventuale conferma definitiva dell'incarico gli arbitri dovranno precisare l'ammontare richiesto per l'emissione del lodo a titolo di competenze e rimborso spese.

ART. 18

(Sorveglianza comunale)

- 1) Il Comune potrà attivare, con spese a suo carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al soggetto gestore.

Titolo IV

Adempimenti contrattuali

ART. 19

(Personale e vestiario)

- 1) E' fatto obbligo al soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro *ex* D. lgs. 626/1994, D. lgs. 242/1996 e s.i. e della *privacy ex* L. 675/1996 e s.i.
- 2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto con il pubblico sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto

M. Carletto

ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.

ART. 20

(*Gestione provvisoria*)

- 1) Il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto del Comune, preceduto da regolare delibera che impegna la relativa spesa.
- 2) Se interverranno interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, tutti i termini previsti dal presente contratto saranno prorogati per periodi corrispondenti. In tal senso sarà cura del soggetto gestore informare il Comune della sopravvenuta interruzione dei termini specificandone la causa, i termini e la nuova data di scadenza.

ART. 21

(*Registrazione*)

- 1) Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata autenticata dal segretario generale comunale sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del soggetto gestore e del Comune in parti eguali.
- 2) Eventuali diritti di segreteria e simili necessari alla sopra citata autenticazione saranno ad

M. Carvato

esclusivo carico del Comune.

ART. 22

(Condizioni alla scadenza del contratto)

- 1) Al termine finale dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, o in seguito all'estinzione del soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili nonché i beni immateriali saranno acquisiti da parte del Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.
- 2) Il prezzo di cessione degli anzidetti beni sarà conforme alle stime peritali di cui al c. 3 art. 14.
- 3) Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex art. 2112 C.C., anche il personale impiegato dal soggetto gestore, fatto salvo cause d'impedimento di legge o di contrattazione.
- 4) In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adirà il già ricordato Collegio arbitrale.

ART. 23

(Diritti a favore del soggetto gestore)

- 1) Il soggetto gestore godrà del diritto di prelazione, da confermarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione del Comune, qualora il medesimo, alla scadenza del contratto, intenda procedere ad una gara per l'affidamento del servizio, a condizioni di parità economica e tecnologia rispetto ad altre eventuali offerte. Tali condizioni dovranno essere quelle riportate nel bando, o nella convenzione, ecc.

M. B. C. A. T. T.

ART. 24

(Trasferimenti per costi sociali)

- 1) I costi per eventuali scelte ispirate al sovrano interesse pubblico, richieste dall'ente locale al proprio soggetto gestore, rivestiranno carattere di trasferimento per costi sociali, così come previsto dall'art. 40, c. 3, D.P.R. 902/1986, art. 23, cc. 4 e 6, L. 142/1990, art. 37, c. 1, lett. "b" D. lgs. 77/1995 e s.i. La relativa natura ed entità, su richiesta di una delle parti, sarà comunque rimessa al giudizio della commissione mista di cui al successivo articolo.
- 2) I costi sociali saranno comunque relazionati e compresi all'interno del piano programma, del bilancio pluriennale e del bilancio preventivo *ex artt.* 38, 39 e 40 D.P.R. 902/1986, nonché del bilancio consuntivo *ex art.* 42 stesso decreto e D.M.T. 26/4/1995 voce "A.1.b." del conto economico.
- 3) Le parti convengono che sino a capienza dell'utile di bilancio non saranno richiesti/riconosciuti costi sociali. Diversamente i trasferimenti per costi sociali a fronte dei servizi pubblici locali affidati saranno definiti annualmente all'interno del già citato piano programma, bilancio pluriennale e di previsione.

ART. 25

(Commissione costi sociali)

- 1) La commissione, se richiesto da una delle due parti, è deputata a pronunciarsi (entro la data di approntamento del bilancio di previsione allestito nei termini di legge dal soggetto gestore) sulla natura e sull'entità dei costi sociali di cui all'art. 37 c. 1 lett. "b" D. lgs. 77/1995, artt. 54 e 23, c. 6, L. 142/1990 e art. 40, c. 3, D.P.R. 902/1986 e D.M.T. 26/4/1995 voce "A.1.b." del conto economico (ricavi da trasferimenti di costi sociali).
- 2) La commissione si compone di tre esperti interni o esterni alle parti, di cui uno di nomina del Comune, uno scelto dal soggetto gestore ed il terzo (esterno), che presiederà la Commissione stessa, nominato in accordo dai primi due.

Handwritten signature

- 3) Le parti possono anche accordarsi sulla nomina di un solo membro che rivestirà il ruolo e di poteri propri della commissione costi sociali.

ART. 26

(Quantificazione dei trasferimenti per costi sociali)

- 1) L'anzidetta commissione definisce annualmente : 1) con potere vincolante, entro il 30 settembre, l'ammontare dei trasferimenti per costi sociali dovuti per la gestione dei servizi relativi all'anno entrante; 2) con potere consultivo ed entro il 28 febbraio successivo il conguaglio dei costi sociali afferenti l'anno precedente.
- 2) Il tutto con l'impegno da parte del Comune di recepire tali procedure nel proprio "Regolamento di contabilità (ex D. lgs. n. 77/1995 e successive modifiche).

ART. 27

(Modalità di pagamento dei costi sociali)

- 1) Il pagamento dei costi sociali viene effettuato dal Comune in rate mensili posticipate di pari importo (1/12) entro il giorno 30 (trenta) del mese successivo a partire dal 1° giorno di validità del bilancio di previsione. Il conguaglio è effettuato in una unica rata da corrispondersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.
- 2) I costi sociali saranno, per competenza, fatturati dal soggetto gestore al lordo dell'I.V.A., all'aliquota del servizio pubblico locale di riferimento se ad esso specificatamente riferibili o all'aliquota ordinaria.
- 3) Il soggetto gestore non potrà sostenere costi sociali per trasferimenti dal Comune, se non a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione che, per competenza, li riceverà alla voce "A.1.b." del relativo conto economico redatto secondo lo schema del D.M.T. 26/4/1995.
- 4) E' consentita, ai sensi dell'art. 1241 e ss. C.C., la compensazione fra crediti e debiti intercorrenti fra il Comune ed il soggetto gestore.

M. B. G. M.
2

ART. 28

(Canone per le prestazioni del Comune a favore del soggetto gestore)

- 1) Il Comune potrà sviluppare, a favore del soggetto gestore una pluralità di prestazioni consistenti in erogazione di servizi operativi extra-istituzionali, rinuncia di diritti e cessione di diritti.
- 2) Tali prestazioni potranno essere erogate a titolo oneroso, lordo I.V.A. se dovuta, previo emissione di regolare fattura, per l'ammontare da includersi nel bilancio di previsione del soggetto gestore *ex art. 40 D.P.R. 902/1986, voce "B.7" del conto economico ex D.M.T. 26/4/1995 "Costi della produzione per servizi" e "B.8" "Costi della produzione per godimento beni di terzi"*.
- 3) Più esattamente, le prestazioni operative rientranti nell'erogazione di servizi extra-istituzionali potranno consistere : 1) nel preventivo coinvolgimento del soggetto gestore alla redazione dei piani e programmi di sviluppo urbanistico, industriale e commerciale (nuovi insediamenti abitativi, commerciali, industriali, nuove urbanizzazioni, ecc.); 2) nel preventivo coinvolgimento dei regolamenti comunali nonchè nella comunicazione di eventuali modificazioni che potessero incidere sul servizio pubblico in esame; 3) nell'esercitare attività di prevenzione e controllo delle possibili interferenze provocate dai terzi sulle attività e sulle opere inerenti ai servizi pubblici locali affidati al soggetto gestore; 4) nelle possibili sinergie realizzabili fra i competenti uffici tecnici; 5) nel fornire propri pareri di metodo e di merito sull'evoluzione della "Carta dei servizi" predisposta dal soggetto gestore ai sensi del D.P.C.M. 27/1/1994 e s.i. e dei "Regolamenti d'utenza"; 6) nel fornire al soggetto gestore il massimo del supporto ed affiancamento nelle istruttorie finalizzate all'ottenimento di possibili provvidenze pubbliche (di fonte C.E.E., statale, regionale, provinciale, camerale, ecc.); 7) nell'accollo degli oneri di cui agli artt. 13, c. 3, lett. "d" e 21, c. 2; 8) nonchè in quant'altro le parti concorderanno in materia, sulla base dell'evolversi dei bisogni della collettività collegati ai servizi pubblici affidati al soggetto gestore.
- 4) Più esattamente, la rinuncia di diritti potrà interessare : 1) la rinuncia alla tassa di occupa-

M. Carletto

zione del suolo, sovrasuolo e sottosuolo; 2) la rinuncia di un deposito cauzionale per i servizi affidati; 3) la rinuncia del recupero delle spese sostenute per le attività di monitoraggio del servizio percepito dall'utenza; 4) la rinuncia al recupero di oneri inerenti alle autonome verifiche dirette ed indirette sia di natura qualitativa (merceologiche, ecc.) che quantitativa (collegati ai volumi, ecc.) *ex art. 23, c. 7, L. 142/1990*; 5) nonchè in quant'altro le parti concorderanno in materia, sulla base dell'evolversi dei bisogni della collettività collegati ai servizi pubblici affidati al soggetto gestore; 6) la rinuncia all'introito sulla cessione, a fine ciclo produttivo, dei beni conferiti al soggetto gestore, a titolo di comodato (gratuito) o di cessione d'uso (onerosa).

- 5) Più esattamente, la cessione di diritti potranno interessare : 1) il riconoscimento del diritto di controllo ed intervento sui lavori eseguiti dai terzi che potrebbero cagionare pregiudizio alle reti in possesso o in proprietà del soggetto gestore; 2) il riconoscimento del diritto a trattare (in via esplorativa) con altri comuni e province successive gestioni per conto previo convenzione *ex art. 5 D.P.R. 902/1986 e artt. 24 e 32, L. 142/1990*; 3) l'esclusività al diritto di esercizio dei servizi affidati; 4) il riconoscimento dei diritti di accensione sul terreno di proprietà del Comune con le rinunce *ex art. 934 e ss. C.C.*; 5) il soggetto gestore godrà del diritto di prelazione (da confermarsi entro 120 gg. dalla comunicazione del Comune) qualora il Comune, alla scadenza della convenzione, intenda procedere ad una gara per l'affidamento del servizio, a condizioni di parità economica e tecnologica rispetto ad altre eventuali offerte. Tali condizioni dovranno essere quelle riportate nel bando, o nella convenzione, ecc.; 6) nonchè in quant'altro le parti concorderanno in materia, sulla base dell'evolversi dei bisogni della collettività collegati ai servizi pubblici affidati al soggetto gestore.
- 6) Sarà cura del direttore generale relazionare ogni anno al collegio dei revisori la eventuale fruizione delle prestazioni ricevute come da commi 3, 4 e 5, per il valore inserito nel bilancio di previsione, come da precedente comma 2.
- 7) E' consentita, ai sensi degli artt. 1241 e ss. C.C., la compensazione fra crediti e debiti intercorrenti fra il Comune ed il soggetto gestore.

M. Carletto

2

ART. 29

(Canone per la cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà dell'ente locale)

- 1) Gli eventuali beni conferiti dal Comune al soggetto gestore a titolo di diritto reale di possesso potranno essere soggetti a canone, se conferiti a titolo diverso dal comodato ai sensi degli artt. 1803 e ss. C.C.
- 2) I beni eventualmente conferiti sia a titolo oneroso (canone d'uso) che gratuito (comodato) saranno oggetto di apposito inventario stilato in contraddittorio che evidenzierà, per quanto possibile, oltre che lo stato di consistenza anche il relativo stato di conservazione.
- 3) Il verbale, firmato dai rispettivi legali rappresentanti (o loro delegati), farà fede ai sensi della nuova disciplina sulle presunzioni di acquisto e di cessione di cui al D.P.R. 441/1997 in vigore dal 7/1/1998.
- 4) Sul relativo valore d'uso, apprezzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2423-bis, c.1, punto n. 1, e 2426 c. 1, punti nn. 1, 2 e 3, C.C. nonché dei principi contabili nazionali n. 16 del marzo 1996 (rubricato "Immobilizzazioni materiali"), sarà riconosciuto un canone definito fra le parti da riportarsi nei costi del bilancio di previsione.
- 5) Il canone, sulla base della fungibilità di tali beni, sarà adeguato di anno in anno, recependone gli aggiornamenti in riduzione nel bilancio di previsione. Ulteriori conferimenti di beni a tale titolo, daranno diritto al Comune di ottenere i relativi aggiornamenti del canone.
- 6) Il Comune potrà, nel rispetto delle attuali previsioni statutarie, chiedere al soggetto gestore la costruzione dei beni (a titolo di sostituzione od ampliamento), acquisendone la proprietà al prezzo (lordo I.V.A.) pattuito.

M. B. B.

D.

- 7) I canoni per la cessione d'uso saranno fatturati dal Comune, lordo I.V.A. se dovuta, con pagamento conforme a quanto specificato nel bilancio di previsione del soggetto gestore.
- 8) Il soggetto gestore iscriverà il controvalore dei beni ricevuti sia a titolo di comodato che di cessione d'uso, nei propri conti d'ordine (beni di terzi presso l'azienda) ai sensi dell'art.2424, ultimo comma, C.C.
- 9) E' fatto obbligo al soggetto gestore : 1) di restituire i beni ricevuti dall'ente locale a titolo di possesso, in conformità al presente contratto di servizio; 2) di definire eventuali coperture assicurative su tali beni; 3) di non accendere ipoteche o altre garanzie reali su tali beni senza il consenso scritto del Comune; 4) di conservare tali beni in buone condizioni d'uso, salvo il normale deperimento, accollandosi gli oneri di manutenzione ordinaria; 5) di sostituire le parti fungibili di tali beni a propria cura e con proprie spese, acquisendone quindi la proprietà.
- 10) Il Comune autorizza sin da ora per allora, senza ulteriori formalità, il soggetto gestore a dismettere dal ciclo produttivo, a trasformare o a rottamare o a cedere nello stato in cui si trovano, i beni o parte dei beni eventualmente ricevuti dal Comune a titolo di comodato o cessione in uso, introiti a favore del soggetto gestore a compensazione dei costi sostenuti per tali operazioni.
- 11) I canoni d'uso saranno iscritti dal soggetto gestore alla voce "B.8" di conto economico, "Costi della produzione per godimento di beni di terzi" ex D.M.T. 26/4/1995.
- 12) Sarà cura del direttore generale relazionare ogni anno al collegio dei revisori la congruità del canone d'uso sui beni di cui trattasi. Tale relazione potrà essere inserita nella relazione del direttore di accompagnamento al bilancio.

M. B. Cavetto
a

- 13) E' consentita, ai sensi degli artt. 1241 e ss. C.C., la compensazione fra crediti e debiti intercorrenti fra il Comune ed il soggetto gestore.
- 14) Restano a carico del proprietario di tali beni gli obblighi sulla sicurezza degli impianti (*ex* D.P.R. 547/1955 e s.i. e m.) e sul lavoro (*ex* D. lgs. 626/1994 e s.i. e m.). In tal senso, per tali impianti, il responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione è il soggetto nominato dal Comune.

ART. 30

(*Sanzioni amministrative*)

- 1) Ai sensi dell'art. 11, c. 6, D. lgs. 472/1997 e s.i. (e dell'art. 27, L. 265/1999), il Consiglio comunale libera, così come libererà ad ogni effetto di legge, dalle sanzioni tributarie non penali i membri del Consiglio di amministrazione, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, autorizzando l'A.S.M. alla eventuale stipulazione di polizza assicurativa a copertura di tale evento.
- 2) Ai sensi del D. lgs. 472/1997 e s.i., rientrerà nelle facoltà del consiglio di amministrazione liberare dalle sanzioni tributarie non penali i dipendenti con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, ivi compresa la eventuale stipulazione di polizza assicurativa a copertura di tale evento.

ART. 31

(*Utilizzazione da parte dell'A.S.M. di aree pubbliche*)

- 1) L'utilizzazione del suolo pubblico nell'ambito della circoscrizione territoriale del Comune di Pomigliano d'Arco da parte dell'A.S.M. per posare le proprie condutture sotterranee ed aeree, dovrà essere effettuata con l'osservanza delle norme previste dal Regolamento

M. Carletto
ln

comunale per la disciplina dei lavori e delle opere da eseguirsi sulle strade comunali e loro pertinenza.

- 2) Gli impianti dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni e le modalità fissate dalle leggi e dalle norme C.E.I.
- 3) In caso di lavori di particolare urgenza, l'A.S.M. resta autorizzata a rimuovere il manto della strada e ad eseguire lo scavo necessario informandone il Comune immediatamente, anche a mezzo fonogramma.
- 4) L'A.S.M. resterà obbligata ad eseguire nel più breve tempo i lavori di ripristino, dandone contemporaneamente comunicazione al Comune.
- 5) L'A.S.M. si obbliga ad eseguire, dopo il compimento delle opere previste nel presente contratto, a richiesta del Comune e a proprie spese, quegli spostamenti e trasformazioni delle proprie linee sotterranee ed aeree, che, ad insindacabile giudizio del Comune, si rendessero necessari per ragioni di pubblico interesse.
- 6) L'A.S.M., qualora il Comune, a suo giudizio insindacabile, ritenesse imperfettamente effettuato dall'A.S.M. stessa il ripristino del piano stradale, delle aree pubbliche e dei manufatti comunali in genere, comunque deteriorati o manomessi in conseguenza dei lavori previsti dagli artt. 19 e 20, si obbliga a eseguire, a sua cura e spese, tutti i necessari ulteriori lavori.
- 7) Il Comune, in relazione all'assunzione da parte dell'A.S.M. di tale obbligo e di quanto concesso dall'A.S.M. per tutti i lavori comunque richiamati e a qualsiasi titolo previsti dal presente contratto esonera l'A.S.M. stessa dal pagamento dei diritti e dei depositi cauzionali che fossero previsti da regolamenti o altri provvedimenti a carico dei richiedenti autorizzazioni a scavi o lavori su strade del Comune.

M. B. B.

D.

- 8) Per l'occupazione del suolo, sottosuolo e di qualsiasi altra area di proprietà comunale, null'altro è dovuto dall'A.S.M. al Comune al di fuori delle eventuali imposte e/o tasse dovute per legge.
- 9) Entro il 31 marzo di ogni anno l'A.S.M. dovrà dare al Comune dettagliata comunicazione dei lavori eseguiti nell'anno solare precedente.
- 10) L'A.S.M., inoltre, dovrà fornire al Comune, a semplice richiesta di questo, tutte le ulteriori indicazioni circa la particolarità dei conduttori ed il tracciato o il dettaglio della posa degli stessi.



ART. 32

(Disposizioni procedurali)

- 1) Il Comune potrà estinguere debiti verso l'A.S.M. per i canoni, per i lavori e per le altre prestazioni di cui alla presente convenzione, operando una compensazione con i crediti di esso Comune verso l'A.S.M. maturati per qualsiasi titolo.
- 2) Il ricorso alla compensazione non comporterà sospensioni o interruzioni dei termini di pagamento previsti dalla presente convenzione o diversamente prescritti, che dovranno sempre essere osservati.
- 3) I canoni mensili di cui all'art. 4, cc. 9 e ss., che il Comune corrisponderà all'A.S.M. per ciascun punto luce per l'esercizio, la manutenzione ed il ricambio delle lampade saranno per il primo anno di contratto 1998 quelli previsti nell'allegato B1 tabelle 1-2-3-4-5-6-7 mentre per gli anni successivi del 1998 saranno quelli previsti nell'allegato B2 tabelle 1-2-3-4-5-6-7.

M. C. C.

2

ART. 33

(*Disposizioni finali*)

- 1) Il contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione *ex artt.* 1362 e 1363 C.C.
- 2) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla stipula e quindi all'autenticazione, sono a carico del soggetto gestore.
- 3) Il presente contratto rappresenta pertanto, come già riportato all'art. 2 (rubricato "Finalità del contratto") le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto gestore dovrà attenersi, sia a livello di strumenti programmatici *ex artt.* 38, 39 e 40 D.P.R. 902/1986 che di verifica della gestione operativa *ex art.* 29, c. 1, lett. "e" stesso decreto, nel rispetto del vigente statuto, degli artt. 23, c. 4, e 58, L. 142/1990 e dell'art. 1710 C.C.
- 4) Il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito. La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta (cfr. i punti nn. 9 e 17 delle "Premesse").
- 5) Il corrispettivo dei servizi pubblici locali di cui all'art. 3 non oggetto di fatturazione al pubblico (e quindi un eventuale trasferimento per relativi costi sociali), troverà riscontro nei rispettivi atti deliberativi o, comunque, nel bilancio di previsione del soggetto gestore *ex art.* 40 D.P.R. 902/1986, con gli adeguamenti necessari anno per anno.

M. M. M. M.

ln

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

li **09 MAR. 2000**

Per il Comune

Miranda Carletto
.....
(Il sindaco)

Per il soggetto gestore



Federico...
.....
(Il legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli :

- Art. 1, Recepimento della premessa
- Art. 2, Finalità del contratto
- Art. 3, Oggetto del contratto
- Art. 4, Obblighi generali del Comune
- Art. 5, Ambiti territoriali
- Art. 6, Carattere del servizio
- Art. 7, Osservanza delle leggi e dei regolamenti
- Art. 8, Estensione dei servizi
- Art. 9, Iniziative a miglioramento del servizio
- Art. 10, Controllo del servizio
- Art. 11, Divieto di cessione del servizio pubblico locale
- Art. 12, Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina
- Art. 13, Obblighi particolari del Comune
- Art. 14, Risoluzioni del contratto
- Art. 15, Recesso dal contratto da parte dell'ente di riferimento
- Art. 16, Recesso dal contratto da parte del soggetto gestore
- Art. 17, Controversie e vertenze
- Art. 18, Sorveglianza comunale

- Art. 19, Personale e vestiario
- Art. 20, Gestione provvisoria
- Art. 21, Registrazione
- Art. 22, Condizioni alla scadenza del contratto
- Art. 23, Diritti a favore del soggetto gestore
- Art. 24, Trasferimenti per costi sociali
- Art. 25, Commissione costi sociali
- Art. 26, Quantificazione dei trasferimenti per costi sociali
- Art. 27, Modalità di pagamento dei costi sociali
- Art. 28, Canone per le prestazioni del Comune a favore del soggetto gestore
- Art. 29, Canone per la cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà dell'ente locale
- Art. 30, Sanzioni amministrative
- Art. 31, Utilizzazione da parte dell'ASM di aree pubbliche
- Art. 32, Disposizioni procedurali
- Art. 33, Disposizioni finali

Per il Comune



Miranda Calasso

(Il sindaco)

Per il soggetto gestore

Francesca Rizza

(Il legale rappresentante)

Previo sigla dei contraenti da riportarsi su ogni facciata del presente contratto

E

richiesto io segretario generale del Comune del proprio intervento al presente atto per l'autentica delle firme dei sottoscrittori, se ne autentica la firma ai sensi di legge.

Il segretario generale del Comune



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio De Rosa

PUNTO DI PRESA: CABINA VIA C. MICCOLI

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO	MERC.	CORPA ILLUM. VETRO	POLC.	MANCANTI	EFFICIENZA
TRAV. BOSCO MICCOLO	16	160	21	SI	SI	POLO	125	21	21			3	PALI 50% LINEA 70% DA RIFARE EX NOVO
C. MICCOLI (TR. CARAB.)	32	F. mia.		SI	SI	POLARIS	125/250	16	16			3	DA RIFARE EX NOVO
F.LLI BANDIERA			10	SI	SI	ALTRI	125	32	32				PALI DA SOST. N. 6
TRAV. D'ONOFRIO				SI	SI	ALTRI	125	10	10				IMP. PROV. - DA RIFARE
AMMEI						N. 10	125	6	6				
C. DATTISII						POLO	125	6	6				
TRAV. VALENTINO						POLO	125	6	6				
ULTIMA TRAVERSA			7			POLO	125	7	7				

PUNTO DI PRESA: MERCATO RIONALE VIA C. MICCOLI

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO	MERC.	CORPA ILLUM. VETRO	POLC.	MANCANTI	EFFICIENZA
MERCATO	4		4			POLARIS	125	12	12				DA RIFARE EX NOVO
TRAVERSA						POLARIS	125	4	4				DA RIFARE EX NOVO

PUNTO DI PRESA: CABINA CASE FAMIGLIA

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO	MERC.	CORPA ILLUM. VETRO	POLC.	MANCANTI	EFFICIENZA
MICCOLI (TR. PRETURA)	16	160	21		SI	POLARIS	125	16	16			4	PALI 50% LINEA 70% DA RIFARE EX NOVO
C. COLONIDO	SOSP.	N. 17			SI	POLARIS	125	17	17				IMP. PROV. - DARIFARE
PRIME TRAV. MICCOLI	6	160		SI	SI	N. 30	125	6	6				PALI 30% LINEA 80%
FERRARIN	6	160		SI	SI	POLARIS	125	6	6				PALI 30% LINEA 80%
GUIDONI	6	160		SI	SI	POLARIS	125	2	2				PALI 30% LINEA 20%
ALFA ROMEO	2	160		SI	SI	AEC	150	34	34				
	2	160				AEC	150	15	15				
	5	160		50%	50%	POLARIS	125	21	21				DA RIFARE 50%
F. CALVAZZO	15	160	26	SI	SI	POLARIS	125	22	22		7	5	PALI 80% LINEA 40%
L. DA VIRICI-L. GIORDANO	6	160	7	SI	SI	POLARIS	125	6	6				PALI 70% LINEA 70%
SASSARI	SOSP.	N. 4		SI	SI	POLARIS	125	4	4				
TV NOVEMBRE	11	160		SI	SI	POLARIS	125	11	11				PALI 70% LINEA 70%

AMTTO DI PRESA: CABINA VIA SAVONA

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO MERC.	COPPA ILLUM. VEIRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
TERRACCIANO	32			SI		ONYX 2 ONYX 3	100 250	J.M. J2 J.M. J2	64			IMPIANTO NUOVO
SAVONA			6		SI	POLO	80			6	1	PALI 50% LINEA 50%
ARISTOTELE			6		SI	POLO	80			6	2	PALI 50% LINEA 50%
PLATONE			6		SI	POLO	80			6	2	PALI 50% LINEA 50%
SOCRATE			4		SI	POLO	80			4		PALI 50% LINEA 50%
VIALE PLINIO			6		SI	POLO	125			6		PALI 50% LINEA 50%

AMTTO DI PRESA: CABINA VIA Fiume

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO MERC.	COPPA ILLUM. VEIRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
GUADAGNO					SI	POLARIS	125	19	19		2	CORPI ILL. 50%
TUME					SI	POLARIS	125	13	13			PALI 50% LINEA 70%
POERIO					SI	POLARIS	125	4	4			CORPI ILL. 60%
D'AOSTA					SI	POLARIS	125	4	4			CORPI ILL. 60%
OMPEO					SI	POLARIS	125	6	6			CORPI ILL. 60%
R. IMBRIANI					SI	POLARIS	125	4	4			CORPI ILL. 60%
PIROZZI					50%	POLARIS	125	6	6			PALI 60% LINEA 40%
VORNO-PISA-SODANO					50%	POLARIS	125	8	7	1	2	PALI 70% LINEA 60%
AZZA MERCATO						POLARIS	125	12	12		8	PALI 30% LINEA 50%
CAVALLOTTI					SI	POLARIS	125	4	4			

AMTTO DI PRESA: CABINA TUCCI

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO MERC.	COPPA ILLUM. VEIRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
MBERTO	12			SI		POLARIS	125	15	15		3	PALI 40% LINEA 40%
F. TOSCANO	18			50%	50%	POLARIS	125	29	29		8	PALI 30% LINEA 50%
RENZE					SI	POLARIS	125	10	10		2	CORPI ILL. 60%
TITORIO EMANUELE					SI	POLARIS	125	20	20		2	CORPI ILL. 40%
I. MARCONI					SI	POLARIS	125	9	9			CORPI ILL. 60%
I. BERLINI					SI	POLARIS	125	5	5			CORPI ILL. 60%

PUNTO DI PRESA: CABINA IMBRIANTI

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD	COPPA ILLUM.		MANCANII	EFFICIENZA	
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml.	AEREA ml.	TIPO	POT. ml.	SODIO	MERC.	VEIRO	POLIC.	
V. IMBRIANTI	SOSP.	N. 9			SI	POLARIS	125		9	9		CORPI ILL. 40%
VICO MINGIONE	SOSP.	N. 3			SI	POLARIS	125		3	3		CORPI ILL. 50%
B. PACLANO	SOSP.	N. 3	12		SI	POLARIS	125		15	15		CORPI ILL. 60%
S. LUCA			17		SI	POLARIS	125		17	17		PALI 40% LINEA 40%
S. ROCCO	SOSP.	N. 2	18		SI	POLARIS	125		20	20		PALI 40% LINEA 40%
S. PAOLO			8		SI	POLARIS	125		8	8		PALI 40% LINEA 40%
S. MATTEO			10		SI	POLARIS	125		10	10		PALI 40% LINEA 40%
NAPOLI			7		SI	POLARIS	125		7	7		

PUNTO DI PRESA: 1° CABINA GESCAL SUI MONA

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD	COPPA ILLUM.		MANCANII	EFFICIENZA	
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml.	AEREA ml.	TIPO	POT. ml.	SODIO	MERC.	VEIRO	POLIC.	
SULMONA		35			SI	ALTRI	125		35		35	PALI 50% LINEA 50%
GROSSETO		30			SI	POLARIS	125		30	30		CORPI ILL. 50%

PUNTO DI PRESA: 2° CABINA GESCAL SUI MONA

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD	COPPA ILLUM.		MANCANII	EFFICIENZA	
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml.	AEREA ml.	TIPO	POT. ml.	SODIO	MERC.	VEIRO	POLIC.	
SULMONA PAL. BIANCHE		44			SI	ALTRI	250/80		64			IDA RIFARE EX NOVO

PUNTO DI PRESA: 3° CABINA GESCAL SUI MONA

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD	COPPA ILLUM.		MANCANII	EFFICIENZA	
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml.	AEREA ml.	TIPO	POT. ml.	SODIO	MERC.	VEIRO	POLIC.	
SULMONA PAL. VERDI		9			SI	AEC	125/80		16	16		DA RIFARE EX NOVO

PUNTO DI PRESA: VIA EMILIA

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD	COPPA ILLUM.		MANCANII	EFFICIENZA	
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml.	AEREA ml.	TIPO	POT. ml.	SODIO	MERC.	VEIRO	POLIC.	
EMILIA		13			SI	POLARIS	125		14	14		PALI 50% LINEA 50%

PUNTO DI PRESA: CABINA REA VIA TRENTO

VIA	P ALI		DIRITTI	LINEA		CORPI ILLUMINANTI	LAMPADIE	COPPIA ILLUM.	MANCANTI	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.		INTER. ml	AEREA ml					
GORIZIA	9	160		SI		POLARIS	9	9	3	PALI 70% LINEA 40%
TORINO	SOSP.	N. 6	5	SI		POLARIS	11	11	3	PALI 40% LINEA 40%
AURORA	8	160	SOSP. N. 8	50%	50%	POLARIS	16	16	4	PALI 40% LINEA 40%
TREESTE	5	160	SOSP. N. 20	SI		POLARIS	18	18	7	PALI 70% LINEA 40%
TRENTO	4	160	SOSP. N. 5	SI		POLARIS	9	9	2	PALI 40% LINEA 60%
TRAMONTO					SI	POLARIS	5	5		PALI 50% LINEA 60%
FORLI'						POLARIS	4	4		
POLA						POLARIS	3	3		
ZARA						POLARIS	5	5		

PUNTO DI PRESA: CABINA MUNICIPIO

VIA	P ALI		DIRITTI	LINEA		CORPI ILLUMINANTI	LAMPADIE	COPPIA ILLUM.	MANCANTI	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.		INTER. ml	AEREA ml					
PIAZZA PRIMAVERA	DOP. 12	160		SI		POLARIS	24	24	5	PALI 60% LINEA 40%
E. CANTONE	8	220		SI		AEG	8	11	2	PALI 70% LINEA 70%
VERDI	9	160		SI		POLARIS	9	9	2	PALI 50% LINEA 70%
ROSSINI-BELLINI- FUCCHINI-PAGANINI- MASCAGNI			25	SI		POLARIS	25	25	4	PALI 50% LINEA 70%
MICHELANGELO			6	SI		POLARIS	6	6		

PUNTO DI PRESA: CABINA PIAZZA S. AGNESE

VIA	P ALI		DIRITTI	LINEA		CORPI ILLUMINANTI	LAMPADIE	COPPIA ILLUM.	MANCANTI	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.		INTER. ml	AEREA ml					
E.CANTONE(Ferrrov.-Terr.)	18	220		SI		NOVA 2	18	18	3	PALI 60% LINEA 60%
OLBIA (INA CASA)	6	220	SOSP. N. 4	SI		POLARIS	10	10	2	PALI 50% LINEA 60%

PUNTO DI PRESA: CABINA CALDERONI VIA MANZONI

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER. ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO MERC.	COPPA ILLUM. VEITRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
PASSARELLO	20	160	SOSP. N. 2	SI -		POLARIS	125	22	22		3	PALI 70% LINEA 60% PALI 70% LINEA 60%
CARDUCCI	6	160		SI		POLARIS	125	6	6		2	PALI 70% LINEA 60%
PELBARCA			5	SI		POLARIS	125	5	5		1	PALI 70% LINEA 60%
I. TASSO	3	160		SI		POLARIS	125	3	3		1	PALI 70% LINEA 60%
FOSCOLO - BOCCACCIO			9	SI		POLARIS	125	9	9		2	PALI 70% LINEA 60%
PASCOLI	4	160		SI		POLARIS	125	4	4		2	PALI 70% LINEA 60%
MANZONI	7	160		SI		POLARIS	125	7	7		1	PALI 70% LINEA 60%
G. LEOPARDI	18	220		SI		POLARIS	125	18	18		4	PALI 60% LINEA 50%
CORRADINO			11	SI		POL/POLARIS	125/80	11	5		5	PALI 50% LINEA 40%
ALBA			6	SI		AEC	80	6			5	PALI 30% LINEA 60%
UDINE			13	SI		POLARIS	125	13	6		5	PALI 30% LINEA 50%
GENOVA-IMPERIA-NIZZA			15	50%	50%	POLARIS/AEC	125/80	15	10	5	3	PALI 60% LINEA 40%
M. D'ORO	6	160		SI		POLARIS	125	6	6			PALI 70% LINEA 70%
MANCINI			4	SI		POLO	125	4	4			PALI 70% LINEA 70%

PUNTO DI PRESA: CABINA PARCO IASEVOLI

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER. ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO MERC.	COPPA ILLUM. VEITRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
0. IASEVOLI E TRAVERSE	14	150	10	SI		POLARIS	125	24	24		Alcune n.c.	PALI 70% LINEA 70%
3. DI GIACOMO			6	SI		POLO	125	6	6		1	PALI 70% LINEA 70%

PUNTO DI PRESA: CABINA PESA PUBBLICA VIA NAPOLI

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER. ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO MERC.	COPPA ILLUM. VEITRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
ROMA quad. Accetra-Esposito	32	260		SI		POLARIS	250	32	32		7	PALI 70% LINEA 70%
SEPI fino a Via Fuggi			8	SI		AEC M/R	125	8			3	PALI 40% LINEA 30%
P. PIEMONTE fino a p.m. hv.	21	220		SI		AEG BIL.	125	21		21	7	PALI 60% LINEA 50%
S. PIETRO Ponte-Corsi. Agr.	7	160	7	SI		AEG BIL.	125	14		14	3	PALI 60% LINEA 50%
CASERTA	3	160		SI		POLARIS	125	3	3			PALI 70% LINEA 70%
MASS. ANASTASIA						POLARIS	125	5	4	5		IMP. PROVVISORIO
F. PROZZI	SOSP.	N. 4	6	50%	50%	POLARIS	125	10		10		PALI 100% LINEA 50%

PUNTO DI PRESA: CABINA CALDERONI VIA MANZONI

VIA	PALI		DIRITTI	LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD. MERC.	COPPA ILLUM.		MANCANTI	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.		INTER. mL	AEREA mL	TIPO	POT.		VEITRO	POLIC.		
PASSARELLO	20	160	SOSP. N. 2	SI		POLARIS	125	22	22		3	PALI 70% LINEA 60%
CARDUCCI	6	160		SI		POLARIS	125	6	6		2	PALI 70% LINEA 60%
PETRARCA			5	SI		POLARIS	125	5	5		1	PALI 70% LINEA 60%
I. TASSO	3	160		SI		POLARIS	125	3	3		1	PALI 70% LINEA 60%
FOSCOLO - BOCACCIO			9	SI		POLARIS	125	9	9		2	PALI 70% LINEA 60%
PASCOLO	4	160		SI		POLARIS	125	4	4		2	PALI 70% LINEA 60%
MANZONI	7	160		SI		POLARIS	125	7	7		1	PALI 70% LINEA 60%
Q. LEOPARDI	18	220		SI		POLARIS	125	18	18		4	PALI 60% LINEA 50%
CORRADINO			11	SI		POLO/POLARIS	125/80	11	5		5	PALI 50% LINEA 40%
ALDA			6	SI		AEG	80	6			5	PALI 30% LINEA 60%
LUDINE			13	SI		POLARIS	125	13	6		5	PALI 30% LINEA 50%
GENOVA-INTERLA-NIZZA			15	50%		POLARIS/AEG	125/80	15	10		3	PALI 60% LINEA 40%
AL D'ORO	6	160		SI		POLARIS	125	6	6			PALI 70% LINEA 70%
MANCINI			4	SI		POLO	125	4	4			

PUNTO DI PRESA: CABINA PARCO LASEVOLI

VIA	PALI		DIRITTI	LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD. MERC.	COPPA ILLUM.		MANCANTI	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.		INTER. mL	AEREA mL	TIPO	POT.		VEITRO	POLIC.		
Q. LASEVOLI E TRAVERSE	14	150	10	SI		POLARIS	125	24	24		Alcune n.c.	PALI 70% LINEA 70%
S. DI GIACOMO			6	SI		POLO	125	6			1	PALI 70% LINEA 70%

PUNTO DI PRESA: CABINA FESA PUBBLICA VIA NAPOLI

VIA	PALI		DIRITTI	LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD. MERC.	COPPA ILLUM.		MANCANTI	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.		INTER. mL	AEREA mL	TIPO	POT.		VEITRO	POLIC.		
ROMA quad. Acciaia-Esposito	32	260		SI		POLARIS	250	32	32		7	PALI 70% LINEA 70%
SEMPI fino a Via Fuggi			8	SI		AEG M/R	125	8			3	PALI 40% LINEA 30%
P. PIEMONTE fino a p.m. Irv.	21	220		SI		AEG D.L.	125	21			7	PALI 60% LINEA 50%
S. PIETRO Ponte-Cora Agr.	7	160	7	SI		AEG D.L.	125	14			3	PALI 60% LINEA 50%
CASERTA	3	160		SI		POLARIS	125	3	3			PALI 70% LINEA 70%
MASS. ANASTASIA				SI		POLARIS	125	5	4			IMP. PROVVISORIO
L. PROZZI	SOSP.	N. 4	6	50%		POLARIS	125	10	10			PALI 100% LINEA 50%

PUNTO DI PRESA: CABINA VIA FUGGI PAL. ANTIGNANI

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD E	COPPA ILLUM.		MANCANTI	EFFICIENZA	
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml	AEREA ml	TIPO	POT.	SODIO MERC.	VEITRO	POLIC.		
PIUGGI	25	160	12	SI		MISTI	125	37	25	12	20	PALI 60% LINEA 50%
ERRI dal mercato - fine			12		SI	A/E/C	125	12		12	7	DA RIFARE EX NOVO

PUNTO DI PRESA: CABINA MASS. ANTIGNANI VIA PRATOLA

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD E	COPPA ILLUM.		MANCANTI	EFFICIENZA	
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml	AEREA ml	TIPO	POT.	SODIO MERC.	VEITRO	POLIC.		
PRATOLA	5	160	28		SI	POLARIS/POLO	125	33	5	28	10	PALI 70% LINEA 70%

PUNTO DI PRESA: CABINA TARALLETTO VIA PRATOLA

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD E	COPPA ILLUM.		MANCANTI	EFFICIENZA	
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml	AEREA ml	TIPO	POT.	SODIO MERC.	VEITRO	POLIC.		
PRATOLA	39	160	27		SI	POLARIS/A/E/C	125	66	39	27	20	PALI 70% LINEA 50%

PUNTO DI PRESA: CABINA IMBRLANI

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD E	COPPA ILLUM.		MANCANTI	EFFICIENZA	
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml	AEREA ml	TIPO	POT.	SODIO MERC.	VEITRO	POLIC.		
CONTRADA IMBRLANI			20		SI	POLARIS	125	20	20		5	PALI 70% LINEA 40%
MASS. TAVOLONE			25		SI	POLARIS	125	25	25		5	PALI 70% LINEA 30%

PUNTO DI PRESA: CABINA VIA IZZETTA

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPAD E	COPPA ILLUM.		MANCANTI	EFFICIENZA	
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml	AEREA ml	TIPO	POT.	SODIO MERC.	VEITRO	POLIC.		
IZZETTA			30		SI	POLARIS	125	30	30		9	PALI 70% LINEA 70%
IR. IZZETTA MARCOM.	SOSP.	N. 4	10		SI	A/E/C	125/80	14		10	4	DA RIFARE EX NOVO

PUNTO DI PRESA: N. 4 CABINE MASS. CHIAVETTERI

VIA	PALI		LINEA	CORPI ILLUMINANTI	POT.	LAMPADIE	COPPA ILLUM.	MANCANTI	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	INTER. ml	TIPO		MERC.	VEITRO		
CHIAVETTERI E TRAV.	*38		45	AEG	125	103	103	*nu pall ENEL	LINEA 70%

PUNTO DI PRESA: CABINA VIA PALERMO

VIA	PALI		LINEA	CORPI ILLUMINANTI	POT.	LAMPADIE	COPPA ILLUM.	MANCANTI	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	INTER. ml	TIPO		MERC.	VEITRO		
PALERMO E TRAVERSE			70	AEG	125	70		10	PALL 50% LINEA 50%

PUNTO DI PRESA: CABINA VIA P. PIEMONTE - DOPO PASSAGGIO A LIVELLO

VIA	PALI		LINEA	CORPI ILLUMINANTI	POT.	LAMPADIE	COPPA ILLUM.	MANCANTI	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	INTER. ml	TIPO		MERC.	VEITRO		
P. PIEMONTE	11	220	*solo sbrac. N. 4	AEG b/p POLAR	125	30	4		PALL 70% LINEA 10%
TRAV. ERICHELLO			3	POLAR	125	3			PALL 80% LINEA 80%
MESSINA			4	POLAR	125	4			PALL 70% LINEA 80%
AVELLINO			5	POLAR	125	5			PALL 70% LINEA 80%
MASS. PIPOLA	BRACC.	SU PALI	9CACC N. 6	POLAR	80	6			LINEA DA RIFARE
MASS. MADONNELLA	BRACC.	SU PALI	9CACC N. 6	POLAR	125	6			LINEA DA RIFARE

PUNTO DI PRESA: CABINA VIA S. GIUSTO

VIA	PALI		LINEA	CORPI ILLUMINANTI	POT.	LAMPADIE	COPPA ILLUM.	MANCANTI	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	INTER. ml	TIPO		MERC.	VEITRO		
S.PIETRO Cons. Agr.-P. Aut.	16	220	2 SOSP N. 5	AEG BIL.	125	46	3	10	PALL 50% LINEA 40%
TRAV. PALUMBO			10	AEG	125	10		2	PALL 40% LINEA 40%
S. MAURIZIO			11	POLAR	125	11		2	PALL 40% LINEA 40%
TRAV. BAR S. PEDRO			5	POLAR	125	5		1	PALL 40% LINEA 40%
CAPTANO E TRAVERSE			41	POLAR/AEG	125	41	18	8	PALL 70% LINEA 50%
S. GIACOMO			7	POLAR	125	7			
S. GIUSTO			22	POLAR	125	22			

VIA	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO MERC.	COPPA ILLUM. VETRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
PROV. MAD. DELL'ARCO	40	260	7		SI	AEG BIL.	125	94		47	22	DA RIFARE EX NOVO
TRAV. ESPOSTO			15		SI	POLO	125	15		15	5	PALI 70% LINEA 70%
MASS. GUADAGNI	SOSP. n.2	BRAC. n.10	21		SI	AEG	125	33	2	33	23	PALI 40% LINEA 30%
DEI ROMANI	5	160	5		SI	AEG/AEC	125	10	5	5		PALI 30% LINEA 20%
S. CRISTOFORO			10		SI	POLO	125	10				
S. NICCHELE			6		SI	POLO	125	6		7		

PUNTO DI PRESA: CABINA INA CASA VALE ALFA ROMEO

VIA	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO MERC.	COPPA ILLUM. VETRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
MIEONE E ROMA fino Chiesa delle Grazie	47	260		SI	SI	POLARIS	250	47	47		10	PALI 70% LINEA 60%

PUNTO DI PRESA: CABINA POMARCO

VIA	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO MERC.	COPPA ILLUM. VETRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
ROMA dalla Chiesa delle Grazie - Quadr. Accra VICO CASTELLO	24	260	3	SI	SI	POLARIS	250	24	24	3	5	PALI 70% LINEA 60%

PUNTO DI PRESA: CABINA RIONE RICCIARDI E SPINELLI

VIA	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO MERC.	COPPA ILLUM. VETRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
U. GOBBATO-RAVENNA-AQUILA-S. MARTINO	6	160	39		SI	POLARIS	125	49	49		10	PALI 50% LINEA 50%

PUNTO DI PRESA: CABINA CASE SPARSE

VIA	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRITTI	INTER. ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPADIE SODIO MERC.	COPPA ILLUM. VETRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
PROBACARE SPARSE	N. 1				SI		125	5				DA RIFARE EX NOVO

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER. ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPAD SODIO	MERC.	COPPA ILLUM. VETRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
MAZZINI	21	160	37	SI		POLARIS	125		21		21	4	PALI 50% LINEA 70%
PASS. PEDONALE			6	SI		PONPEVAEC	125		37		37	3	PALI 90% LINEA 90%
COSENZA			6	SI		AEG	125		6		6	3	PALI 50% LINEA 70%
PARCO COMER	13	160		SI		POLARIS	125		15		15	3	PALI 50% LINEA 70%
BARI-FOGGIA-TRAVERSE			17	SI		AEG	125		17		17	6	PALI 50% LINEA 70%
LOCATELLI	9	160		SI		POLARIS	125		9		9	2	PALI 80% LINEA 80%
TERRACCIANO	18			SI		ONYX 2 ONYX 3	100 250	J.M. 18		36			IMPIANTO NUOVO

PUNTO DI PRESA: CABINA STOPPING-RUSSO-CASOTTO-S. MARTINO

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER. ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPAD SODIO	MERC.	COPPA ILLUM. VETRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
r UGLIE Coop. Alfa Romeo			19		SI	POLO	125		19		19	5	DA RIFARE EX NOVO
MASS. SACCÒ			4		SI	POLO	125		4		4	3	PALI 70% LINEA 70%
MASS. BUONPENSIERO			11		SI	POLO	125		11		11	3	PALI 80% LINEA 80%
MASS. VISIONE	SOSP.		10		SI	POLO	125		15		15	3	DA RIFARE EX NOVO
MASS. MATTIELLO	2	160	10		SI	POLARIS	125		12		12	2	PALI 50% LINEA 50%
PUGLIE	70	260/220		SI		AEG BIL.	125/80		70		70	10	PALI 60% LINEA 60%

PUNTO DI PRESA: CABINA VIA VESUVIANA

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER. ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPAD SODIO	MERC.	COPPA ILLUM. VETRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
CARSO			13	SI		POLO	125		15		15	2	PALI 50% LINEA 50%
VESUVIANA	15	160			SI	POLARIS	125		4		15	3	PALI 50% LINEA 50%
BOLZANO													PUNTI LUCE: PROVVIS.

PUNTO DI PRESA: CABINA VIA PASSARELLO POMIGLIANO EDILE

VIA	SBRAC.	P ALI LUNG. SBRAC.	DIRITTI	LINEA INTER. ml	AEREA ml	CORPI ILLUMINANTI TIPO	POT.	LAMPAD SODIO	MERC.	COPPA ILLUM. VETRO	POLIC.	MANCANTI	EFFICIENZA
PASSARELLO	16	160		SI		POLARIS	125		16		16	2	PALI 70% LINEA 70%
VIA S. CRISTO									5				PUNTI LUCE PROVVIS.

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPADIE		COPPA ILLUM.		MANCANII	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	INTER. ML.	AEREA ml.	TIPO	POT.	SODIO MERC.	VEURO	POLIC.	VEURO		
MALOPASSO		6		SI	AEG	125	6		6		1	PALI 80% LINEA 80%

PUNTO DI PRESA: N. 2 CABINE MASS. FORNARO

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPADIE		COPPA ILLUM.		MANCANII	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	INTER. ML.	AEREA ml.	TIPO	POT.	SODIO MERC.	VEURO	POLIC.	VEURO		
MASS. FORNARO		33		SI	AEG	125	33		33			PALI 80% LINEA 80%

PUNTO DI PRESA: CABINA VIA MASARDA

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPADIE		COPPA ILLUM.		MANCANII	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	INTER. ML.	AEREA ml.	TIPO	POT.	SODIO MERC.	VEURO	POLIC.	VEURO		
MASARDA E TRAVERSE		36		SI	POLO/APC	80	36		36			DA RIFARE EX NOVO

PUNTO DI PRESA: CABINA MASS. CICCARELLI

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPADIE		COPPA ILLUM.		MANCANII	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	INTER. ML.	AEREA ml.	TIPO	POT.	SODIO MERC.	VEURO	POLIC.	VEURO		
INTERNO MASSERIA MASS. CICCARELLI		20		SI	AEC	80	6		6			DA RIFARE EX NOVO MAI IN FUNZIONE

PUNTO DI PRESA: N. 8 CABINE LEGGE 219

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPADIE		COPPA ILLUM.		MANCANII	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	INTER. ML.	AEREA ml.	TIPO	POT.	SODIO MERC.	VEURO	POLIC.	VEURO		
PUGLIE L. 219				SI	N.C.	250	38		38		8	PALI 60% LINEA 60%
PUGLIE L. 219				SI	N.C.	250	225		225		40	PALI 60% LINEA 60%
PUGLIE L. 219				SI	N.C.	125	237		237		100	PALI 60% LINEA 60%

CORTILI

VIA	P ALI		LINEA		CORPI ILLUMINANTI		LAMPADIE		COPPA ILLUM.		MANCANII	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	INTER. ML.	AEREA ml.	TIPO	POT.	SODIO MERC.	VEURO	POLIC.	VEURO		
PISTOIA-FERRUCCIO					POLO	80	220		220		220	

VIA	PALI		LINEA		CORPULUMINANTI		LAMPADÉ		CORPULUM.		MANCANII	EFFICIENZA
	SBRAC.	LUNG. SBRAC.	DIRTTI	INTER. ML	AEREA ml	TIPO	POT.	SODIO	MERC.	VEIRO	POLLIC.	
							250	J.N. 10				
							400	J.N. 10				

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

TABELLA 1

LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
metallici	250 W	n. 10	23.436
	400 W	n. 10	23.708

TABELLA 2

TIPO LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
HG	80 W	n. 387	22.164

TABELLA 3

TIPO LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
di HG	125 W	n. 2.258	22.609
	250 W	n. 432	23.384

TABELLA 4

TIPO LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
elate	125 W	n. 30	21.569

TABELLA 5

TIPO LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
A AP	100 W	n. 50	23.080

TABELLA 6

TIPO LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
A AP	150 W	n. 51	23.437

TABELLA 7

TIPO LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
NA AP	250 W	n. 76	23.707

REGATO "G"

INCO PREZZI

la formazione dei prezzi unitari si è tenuto conto oltre al costo dei materiali delle spese di magazzinaggio, di quelle di trasporto materiali, mezzi ed operai, nonché delle spese di manodopera.



Stampa circolare con testo illeggibile

AVI

DESCRIZIONE	SEZIONE	PREZZO UNITARIO
Fornitura e posa in opera cavo FG 7 OR/4	4 x 25	£./ml. 26.664
Fornitura e posa in opera cavo FG 7 OR/4	4 x 16	£./ml. 18.180
Fornitura e posa in opera cavo FG 7 OR/4	4 x 10	£./ml. 13.736
Fornitura e posa in opera cavo FG 7 OR/4	4 x 6	£./ml. 7.070
Fornitura e posa in opera cavo FG 7 OR/4	4 x 4	£./ml. 5.656
Fornitura e posa in opera cavo FG 7 OR/4	3 x 2,5	£./ml. 3.030
Fornitura e posa in opera cavo FG 7 OR/4	3 x 1,5	£./ml. 2.121

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO
Fornitura e posa in opera pali in vetroresina FIBROPAL H ml. 11,00 Ø di base mm. 200 Ø sommità mm. 115 foro inferiore mm. 50 codolo superiore 60x110.	£. 989.835
Fornitura e posa in opera pali tubolari conici in acciaio FE 430 UNI EN 10025 zincati a caldo per immersione secondo norme EN 40/4 completi di lavorazioni pali diritti H ml. 8,80, Ø base 127, mm. Ø sommità 60 mm. spessore minimo 3,6 mm.	£. 647.892
Fornitura e posa in opera pali come punto 2 H ml. 8,80 Ø base 139,7 mm. Ø sommità 65 mm. spessore minimo 3,8 mm.	£. 719.880
Fornitura e posa in opera pali come punto 2 H ml. 10,40 Ø base 127 mm. sbraccio ml. 1,50 spessore minimo 3,6 mm.	£. 872.854
Fornitura e posa in opera pali tipo "Landini" a doppio sbraccio H ml. 10,60 Ø base 159 mm. spessore mm. 4,00 vertice sbraccio 0,60 lunghezza sbracci ml. 2,00 e ml. 0,80 completo di lavorazione	£. 1.430.761



ARMATURE

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO
Fornitura e posa in opera armatura stradale tipo ONYX 3 da 250 Watt Y. M. completa di lampada cablata e rifasata	£. 1.067.600
Fornitura e posa in opera armatura come punto 1 Tipo ONYX 2 da 100 Watt.	£. 942.000
Fornitura e posa in opera armatura Di Sano Gardena completa di lampada SON - T da 250 Watt cablata e rifasata	£. 584.500


Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

TABELLA 1

LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
	250 W	n. 10	26.025
	400 W	n. 10	26.324

TABELLA 2

LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
	80 W	n. 387	24.614

TABELLA 3

LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
	125 W	n. 2.258	25.127
	250 W	n. 432	25.969

TABELLA 4

LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
	125 W	n. 30	23.954

TABELLA 5

LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
	100 W	n. 50	25.639

TABELLA 6

LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
	150 W	n. 51	26.028

TABELLA 7

LAMPADE	POTENZA	QUANTITA'	SERVIZIO £./mese
	250 W	n. 76	26.327